



AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Comunicazione COVID-19: Disposizioni adottate dalle Regioni in materia di Tirocini Extracurricolari e misure di Politica Attiva

Aggiornamento 20/04/2020

Sommario

Regione Abruzzo	3
Regione Basilicata	11
Regione Calabria	18
Regione Campania	11
Regione Emilia Romagna.....	12
Regione Friuli Venezia Giulia.....	17
Regione Lazio.....	18
Regione Liguria	29
Regione Lombardia	32
Regione Marche.....	43
Regione Molise.....	49
Regione Piemonte	50
Regione Puglia	56
Regione Sardegna.....	57
Regione Sicilia.....	59
Regione Toscana.....	62
Regione Umbria	70
Regione Valle D'Aosta	77
Regione Veneto	78
Provincia Autonoma di Bolzano.....	82
Provincia Autonoma di Trento	83

Regione Abruzzo

Tirocini extracurricolari autofinanziati e in Garanzia Giovani (Ordinanza n. 5 del 11/03/2020)

I tirocini di cui alle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, sono sospesi con decorrenza immediata per “cause di forza maggiore”, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause riconducibili alla “chiusura aziendale”, in applicazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

In alternativa a quanto sopra, laddove il soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale, ove possibile e comunque risulti plausibile e coerente con l’attività formativa prevista nel Progetto Formativo Individuale di tirocinio extracurricolare, il tirocinante può essere formalmente autorizzato dal soggetto ospitante a svolgere la propria attività formativa a distanza con esclusione dei tirocini attivati a valere sul Programma “Garanzia Giovani”. In tal caso il soggetto ospitante provvederà a fornire allo stesso tirocinante le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail, assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell’art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.). In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale.

È sospesa l’attivazione nella Regione Abruzzo di nuovi tirocini extracurricolari fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali per tirocini extracurricolari afferenti a particolari profili e qualificazioni professionali. Qualora ricorrano i presupposti e le condizioni per la proroga od il rinnovo dei tirocini extracurricolari in essere alla data del presente provvedimento, la stessa proroga o rinnovo -in deroga a quanto previsto all’art. 4, comma 6, delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018 -potrà essere autorizzata solo dopo la data del 3 aprile 2020.

I soggetti promotori, di cui all’art. 6 delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvederanno ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e in Garanzia Giovani (Circolare n. 93456/20 del 03/04/2020)

Con la presente nota esplicativa, si forniscono alcuni chiarimenti ed indicazioni, al fine di dare una prima risposta ai più frequenti quesiti che stanno pervenendo, con la seguente e doverosa precisazione: la già complessa, e spesso controversa , materia dei tirocini extracurricolari risente viepiù dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria in corso, e pertanto le indicazioni operative qui contenute potrebbero essere oggetto di aggiornamento e di revisione all’esito di nuove direttive ed orientamenti, che dovessero emergere a livello nazionale ed in sede di coordinamento delle Regioni. Come noto è stato pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 1 aprile 2020, con il quale l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. Nelle more dell’adozione, pertanto, di una nuova ordinanza regionale, a recepimento delle nuove disposizioni governative, le presenti indicazioni operative emanate a chiarimento dell’ordinanza n. 5/2020 potranno essere estese anche alla nuova ed emananda ordinanza regionale.

Sospensione tirocini. Nel caso di sospensione del tirocinio, si forniscono le indicazioni di carattere più strettamente operativo per la gestione della medesima sospensione e proroga, tramite il sistema informativo “25CO”.

Il soggetto ospitante è tenuto sempre a comunicare al Soggetto promotore ed al tirocinante la sospensione del tirocinio, indicandone anche la motivazione: “chiusura aziendale” o “cause di forza maggiore” (nel caso in cui il soggetto ospitante seguiti la propria attività produttiva, in quanto non rientrante tra quelle oggetto di sospensione) o le altre ed eventuali cause indicate nella disciplina regionale.

La citata comunicazione di sospensione dei tirocini, non deve essere inviata per i tirocini finanziati a valere sul programma “Garanzia Giovani”.

Per quanto riguarda, infatti, il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti all’art. 4 (“Durata del tirocinio”), comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. 112/2018, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell’attività da parte del soggetto ospitante o per cause di forza maggiore.

E’ stato predisposto l’allegato modello di comunicazione di sospensione del tirocinio (Allegato n.1, in attesa di pubblicazione da parte della Regione), che si chiede di compilare anche nel caso in cui le comunicazioni di sospensione siano state già inviate, ma non contengano le principali informazioni e dati richiesti.

Si ricorda, poi, che dal punto di vista del sistema della comunicazione obbligatoria - Unilav (come già specificato nella faq n. 24 dell’aggiornamento n. 3 in data 9.12.2019), la sospensione del tirocinio extracurricolare è trattata come se fosse una “proroga”.

Si richiama anche il manuale “Comunicazioni obbligatorie – Modelli e regole – versione febbraio 2020 v.1.0” predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al cui paragrafo 2.7.5 (“Quadro proroga”), nel quale vengono fornite indicazioni per la compilazione della sezione nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro o anche di tirocinio, quando la loro scadenza non è deducibile a priori, come ad esempio nel caso delle sostituzioni per maternità, ovvero per lo slittamento del termine finale del rapporto di lavoro o di tirocinio, che trova anche applicazione nella fattispecie dell’emergenza sanitaria in corso.

Ciò premesso, poiché il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione, il soggetto ospitante, o suo delegato, come già indicato nella richiamata faq n. 24, comunicherà la sospensione del tirocinio come “proroga”, tramite il sistema informativo “25CO”, fino alla data di prima sospensione prevista dal citata ordinanza n. 5/2020 (3 aprile.2020) e successivamente fino al 13 aprile 2020 (D.P.C.M. 1 aprile).

Nel caso in cui le misure restrittive vengano ulteriormente prorogate oltre la data del 13.04.2020, si dovranno effettuare nuove proroghe (sospensioni), fino a quando persisteranno le misure restrittive legate all'emergenza sanitaria in corso.

Al termine delle citate misure restrittive per il contenimento del Coronavirus e quindi alla ripresa della normale attività produttiva e del tirocinio, si dovrà effettuare una ulteriore comunicazione obbligatoria (Unilav) di proroga, che dovrà essere di una durata equivalente al periodo di effettiva sospensione del tirocinio stesso.

In altri termini, il soggetto ospitante dovrà prorogare il tirocinio per un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione e la data originariamente prevista di conclusione del tirocinio.

ESEMPIO:

la data di conclusione del tirocinio era prevista – ad esempio - al 31.3.2020.

In data 11 marzo 2020 è stata ordinata dalla Regione Abruzzo la sospensione immediata dei tirocini fino al 3 aprile 2020. Il D.P.C.M. 1 aprile 2020 ha prorogato le misure restrittive fino al 13 aprile 2020.

Il Soggetto ospitante, o chi per esso, dovrà quindi procedere nel seguente modo:

1. inoltrerà una prima comunicazione Unilav di proroga (sospensione) del tirocinio fino alla data del 3 aprile 2020;
2. inoltrerà, quindi, una seconda comunicazione di proroga fino al 13 aprile 2020;
3. nel caso in cui , non si sia proceduto ad inserire nel sistema “25CO” la prima comunicazione di proroga (sospensione) al 3 aprile 2020, si procederà ad effettuare direttamente quella al 13.03.2020;
4. nel caso in cui le misure limitative non vengano prorogate, dal giorno 14 aprile 2020 dovrà procedere ad un’ulteriore proroga del tirocinio per un periodo pari all’effettiva sospensione del tirocinio, che nell’esempio prospettato sarà pari a 21 giorni (qualora la sospensione sia stata attuata già dallo stesso giorno del 11.3. 2020 e fino al 31 marzo 2020).
5. nel caso in cui, invece, vengano prorogate le misure emergenziali di sospensione dell’attività lavorativa e/o di tirocinio, dovrà procedere ad una proroga (sospensione) del tirocinio fino alla nuova data di sospensione prevista dai provvedimenti statali e regionali di riferimento e così sino a quando permangono gli effetti giuridici correlati all’adozione, da parte del Governo centrale e regionale, di provvedimenti funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
6. al termine quindi del prolungamento dei predetti provvedimenti funzionali a contrastare l’emergenza sanitaria in atto, il soggetto ospitante, o chi per esso, procederà all’ultima e indicata proroga, secondo quanto specificato al precedente punto 4, in relazione al presente esempio.
7. lo stesso procedimento si applica anche nel caso in cui la prevista ed iniziale data di scadenza del tirocinio cada in un periodo successivo alla sospensione imposta dalle citate misure restrittive (ad esempio 30 giugno). Anche in questo caso, dopo aver provveduto ad effettuare le proroghe (sospensioni) in aderenza ai provvedimenti statali e regionali di riferimento, terminata l’emergenza, il tirocinio dovrà essere prorogato di un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione (es.: 11 marzo 2020) e la data fino alla quale sono rimaste in vigore le misure restrittive (es. :13 aprile 2020).

Si comunica, inoltre, che – in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale in corso – il sistema informativo regionale (25CO) consentirà di inserire nelle comunicazioni obbligatorie (Unilav) tutte le necessarie sospensioni/proroghe, anche nel caso in cui la durata delle stesse si protragga oltre i 12 mesi.

Solo all’effettiva riattivazione del tirocinio, si procederà all’invio del nuovo ed aggiornato calendario e – se del caso – alla predisposizione dei nuovi registri di presenza, secondo quanto disposto nella normativa regionale di riferimento o negli avvisi e bandi pubblici e secondo le disposizioni che saranno eventualmente e successivamente diramate dai Servizi/Uffici competenti.

Altri casi di sospensione. Gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all’emergenza sanitaria sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (art. 4 “Durata del tirocinio”, comma 4, delle linee guida regionali), secondo le procedure operative indicate nel capitolo precedente.

Sospensione attivazione nuovi tirocini. Così, come disposto all’art. 3 dell’ordinanza n. 5 in data 11 marzo 2020, le attività inerenti ai tirocini progettati, ma non ancora avviati alla data della stessa

ordinanza (tramite comunicazione obbligatoria), riprenderanno successivamente alla data di sospensione imposta dalle misure restrittive nazionali e regionali (secondo quanto previsto anche dagli specifici avvisi e bandi), salvo ulteriori proroghe delle stesse misure restrittive.

Prosecuzione tirocinio in modalità a distanza. L'art. 2 dell'ordinanza n. 5/2020, prevede la possibilità - laddove le specificità del settore economico/attività di riferimento del soggetto ospitante, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche lo consentano - di autorizzare l'attività formativa di tirocinio a distanza, fatta salva la condivisione di tutti i soggetti coinvolti, ovvero del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio, secondo lo schema allegato (Allegato n. 2).

Tenuto conto che, in questo momento, non è possibile prevedere il termine delle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria in corso, e che l'attività formativa a distanza, come qualsiasi attività di natura formativa, prevede la costruzione ragionata e guidata di un percorso formativo e un'interazione tra tirocinante e suo tutor, l'addendum ed in particolare gli obiettivi formativi indicati nello stesso dovranno essere oggetto di costante verifica ed eventuale aggiornamento, soprattutto in caso di proroga del periodo in cui non risulta possibile garantire la presenza del tirocinante in azienda. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in un'azienda, "si tratta pur sempre di dare vita a un "ambiente di apprendimento", per quanto inconsueto nella percezione e nell'esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta".

Anche in questo caso, i soggetti coinvolti nel percorso di tirocinio, che hanno già sottoscritto l'addendum in forma libera, dovranno provvedere a sottoscrivere anche il nuovo modello allegato alla presente nota.

Si ribadisce che il tirocinio, fino alla definitiva sospensione delle misure emergenziali e restrittive in corso, adottate sia dal Governo centrale che regionale, può proseguire solo ed esclusivamente con la modalità di formazione a distanza. Anche nel caso in cui il soggetto ospitante rientri tra le aziende autorizzate – dai provvedimenti governativi - a proseguire o riavviare le proprie attività produttive/commerciali/di servizi.

E' possibile, inoltre, la proroga ed il rinnovo dei tirocini in scadenza in questo periodo (ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, lettere a e b delle linee guida regionali -D.G.R. 112/2018), sempre e solo – però - con modalità formativa a distanza.

Questa modalità di svolgimento (formazione a distanza) resa possibile solo fino a quando perdura l'emergenza sanitaria, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti, tutoraggio e verifiche a distanza.

Si ricorda che la prosecuzione del tirocinio, mediante attività formativa a distanza, non è ammessa per i tirocini finanziati nell'ambito del programma "Garanzia Giovani".

Nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione che attesti:

1. la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza;
2. gli aggiornamenti degli obiettivi formativi;
3. che sia assicurato il costante rapporto di tutoraggio a distanza: il tutor aziendale provvede a fornire al tirocinante il materiale di lavoro e le relative istruzioni tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione e interagire con lo/a stesso/a attraverso gli strumenti telematici a disposizione del tutor aziendale e del tirocinante;

4. sia dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa, da parte del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore;
5. indicare esplicitamente nel registro delle presenze che l'attività di ogni singola giornata è stata svolta in modalità formativa a distanza (è sufficiente anche un semplice foglio di lavoro, predisposto dal tutor aziendale o dallo stesso tirocinante): in analogia alle istruzioni operative dettate dal Miur per le attività scolastiche a distanza, si ritiene che per quanto concerne la verifica delle presenze del tirocinante da parte del tutor aziendale, a seconda della varietà di strumenti tecnologici ed informatici messi a disposizione ed utilizzati, la stessa vada lasciata comunque alla dimensione pedagogica e formativa dello stesso tutor, senza istruire particolari protocolli e formalità.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza ed in materia di privacy.

Si ricorda, infatti, che l'art. 2 dell'ordinanza n. 5/2020, nel concedere la possibilità di autorizzate l'attività formativa a distanza del tirocinio, prevede di far "riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell'art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii."

Si ricorda che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

L'azienda può indicare obblighi e doveri ulteriori, tarati sulla formazione a distanza che comunque può interferire con il lavoro agile dei dipendenti, in un'informativa ad hoc da consegnare al tirocinante.

Seppur il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro, è comunque assoggettato alla comunicazione obbligatoria, alle coperture Inail e RCT, nonché il tirocinante è equiparato, ai sensi dell'art. 2 del D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii., al lavoratore.

Ciò premesso, in attesa di eventuali e diverse indicazioni da parte del competente Ministero, in via precauzionale, appare necessario ricordare che il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 1° marzo scorso ha previsto la possibilità, nell'intero territorio nazionale e fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 luglio prossimo, di ricorrere allo smart working attraverso una procedura semplificata e snella, che non necessita della stipula di un accordo individuale tra azienda e dipendente.

Per l'attivazione del lavoro agile infatti sufficiente una comunicazione sull'apposito portale del Ministero del Lavoro. Possibile anche il caricamento di un file excel con la lista di tutti i dipendenti coinvolti così da minimizzare i tempi. Sul portale ministeriale è disponibile un tracciato excel che le aziende possono compilare per l'invio massivo.

Al momento, salvo si ripete diverso avviso del competente Ministero, si ritiene opportuno che nell'ambito del predetto caricamento massivo di comunicazioni siano inseriti da parte del soggetto ospitante anche tutti i dati riferiti ai tirocinanti, che - seppur non equiparabili, per fini diversi dalla materia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai dipendenti - sono comunque assoggettati alle comunicazioni obbligatorie e alla copertura inail.

Tirocini e presupposti e condizioni di attivazione (cassa integrazione in deroga). Stanno pervenendo numerosi quesiti, a causa dell'apertura della cassa integrazione da parte di molte aziende, legata all'emergenza sanitaria in corso, con la quale si chiede di conoscere come procedere se il Soggetto Ospitante non avesse più (anche solo momentaneamente) uno dei requisiti /condizioni per poter attivare/ospitare un tirocinio extracurricolare, e quindi se sussista la necessità di procedere alla sua interruzione, anziché alla sua sospensione.

In attesa di eventuali indicazioni ed orientamenti a livello nazionale e in sede di coordinamento delle Regioni, si formula l'attuale indirizzo di questa Regione sulla materia.

Si ricorda che l'art. 14, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 112/2018), prevede l'interruzione del tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all'altra parte (Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante) ed al tirocinante.

Ciò premesso si ritiene che la sola circostanza dell'apertura della cassa integrazione, conseguente all'emergenza sanitaria in corso, nei confronti di tutti o di parte dei dipendenti dell'azienda, anche per mansioni equivalenti, non sia condizione sufficiente per l'interruzione del tirocinio.

Lo stesso, pertanto, potrà essere sospeso (o eventualmente proseguire in modalità a distanza, qualora ne ricorrano le condizioni e sia garantito il tutoraggio continuo), fino alla sua scadenza, originariamente prevista, laddove non sussista la citata impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi. In caso di sospensione, si seguono le procedure in precedenza richiamate.

Da una lettura testuale, infatti, dell'articolo 8, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini (DGR 11/018), a recepimento di quelle nazionali, si stabilisce – tra i presupposti e le condizioni di attivazione - che il soggetto ospitante non abbia "in corso", ovvero sia non sia presente ed attuale, al momento dell'avvio (attivazione) del tirocinio, alcuna procedura di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti, nella medesima unità produttiva.

Se tali procedure (CIG) sono, invece, sopraggiunte in seguito ed a causa dell'emergenza in corso, in ossequio anche al principio *tempus regit actum*, il tirocinio si concluderà alla prevista ed iniziale scadenza, salvo eventuali periodi di sospensione a causa della stessa emergenza.

Si tiene ad evidenziare che nel caso in cui tutti dipendenti siano stati posti in cassa integrazione, il tirocinio deve essere sospeso e non può proseguire neanche in modalità a distanza, non potendosi peraltro garantire l'attività continuativa di tutoraggio. Sarà riavviato alla ripresa delle attività produttive.

Non si potrà procedere eventualmente alla proroga o al rinnovo dei medesimi tirocini, secondo le definizioni di proroga e rinnovo contenute all'art. 4, comma 6, lettere a) e b) delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018), nonché all'attivazione di nuovi tirocini, qualora il soggetto ospitante abbia procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, conseguenti anche alla emergenza sanitaria in atto, fatto salvo il caso – come previsto dalla vigente disciplina regionale - in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

In questi ultimi casi (proroga; rinnovo; nuovo tirocinio), essendo "in corso" (attuali e presenti) le procedure di CIG straordinarie ed in deroga, anche se conseguenti all'emergenza, sussisterebbero comunque i motivi e le condizioni ostative sia all'attivazione di un nuovo tirocinio, sia alla sua proroga o rinnovo (in quanto, anche in questi casi, d'obbligo valutare se seguitano a persistere tutte le necessarie condizioni e presupposti, previsti dalla disciplina regionale), salvo accordo sindacale.

Indennità di tirocinio. In deroga a quanto previsto all'art. 17, comma 2, delle "Linee guida per l'attivazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvata con D.G.R. n. 112 in data 2 febbraio 2018, laddove si sia provveduto a sospendere i tirocini, in ottemperanza alle predette disposizioni regionali, sarà erogata un'indennità mensile, riproporzionata al periodo di effettiva frequenza del periodo di tirocinio, tenuto conto anche delle ore settimanali che il tirocinante era tenuto ad osservare ed indicate nel Progetto Formativo Individualizzato (PFI).

Le suddette disposizioni non si applicano ai tirocini extracurricolari attivati a valere sul programma Garanzia Giovani, non essendo possibile prevedere, in mancanza di apposita deroga da parte dell'Anpal, quale Autorità di Gestione del PON IOG, un'indennità di importo inferiore a quello previsto nella scheda misura 5A.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e in Garanzia Giovani (Circolare 0102042/20 del 15/04/2020)

Nel comunicare il prolungamento della sospensione dei tirocini extracurricolari fino alla data del 3 maggio, fatto salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti nazionali e regionali, si evidenzia che le indicazioni operative contenute nella circolare precedente del 3 aprile restano confermate, ad eccezione di quanto segue.

Sospensione tirocinio. Nel caso in cui il soggetto ospitante provveda alla sospensione del tirocinio, laddove consentito dalla normativa di riferimento (INAIL) e dalle condizioni di polizza assicurativa stipulata con idonea compagnia assicuratrice, si potrà procedere anche alla sospensione dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni presso INAIL e della RCT, fermo restando la permanenza della copertura assicurativa del tirocinante per tutto il periodo pregresso la sospensione stessa.

Resta inteso che il tirocinio potrà essere riattivato solo a condizione che vengano contemporaneamente riattivate anche le coperture assicurative di cui sopra.

Si è proceduto pertanto alla rettifica del modello di comunicazione di sospensione del tirocinio, fermo restando che restano valide le comunicazioni già inviate con il vecchio modello e, quindi, non si dovrà tener conto dell'impegno del soggetto ospitante a prorogare le coperture assicurative, laddove sussista la possibilità di sospensione delle stesse.

Con l'occasione si ribadisce che il tirocinio, fino alla definitiva sospensione delle misure emergenziali in corso adottate dal Governo centrale e regionale, può proseguire solo ed esclusivamente con la modalità a distanza. Anche nel caso in cui il soggetto ospitante rientri tra le aziende autorizzate – dai DPCM – a proseguire o riavviare le proprie attività.

Unilav - comunicazione sospensione/proroga del tirocinio. A seguito della pubblicazione di una FAQ sull'argomento in data 3 aprile u.s. sul sito del MLPS, di cui non si è potuto tener conto nella precedente circolare del 3 aprile, a rettifica di quest'ultima si chiarisce che se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva (o comunque il tirocinio sia sospeso in attuazione dei provvedimenti regionali), lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prorogata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga di cui all'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio si svolge.

Nel caso in cui la data di scadenza del tirocinio cada in una data successiva al periodo di sospensione dello stesso tirocinio, così come disposto dai provvedimenti nazionali e regionali, alla prevista e originaria data di scadenza il tirocinio dovrà essere prorogato per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione (sempre entro il termine di 5 giorni).

Non è più necessario quindi inviare le comunicazioni di sospensione (trattata come proroga), così come indicato nella precedente circolare del 3 aprile.

Si richiama anche l'attenzione sul contenuto dell'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione in Legge.

Resta salva la possibilità di accentrare l'invio delle CO a livello nazionale per i soggetti ospitanti che hanno attivato un tirocinio presso sede operativa della regione Abruzzo, ma che hanno sede legale in altre Regioni e che quindi non utilizzano il sistema informativo regionale (sil25).

Prosecuzione tirocinio mediante attività formativa a distanza. Qualora il tirocinio prosegua in modalità formativa a distanza, acquisito il formale parere del competente Ministro del Lavoro, si comunica che i tirocinanti non devono essere indicati e inclusi nel caricamento massivo delle comunicazioni dei lavoratori dipendenti autorizzati allo smart working, attraverso la procedura semplificata e snella presente sulla piattaforma dello stesso MLPS.

Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti e indicazioni in materia.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Sospensione del tirocinio autofinanziato. Per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Si specifica che tutte le sospensioni (comprese le sospensioni già comunicate) nel rispetto di quanto disposto dalla Regione Abruzzo, dovranno obbligatoriamente essere formalizzate mediante il modello fornito dalla Regione stessa (cfr Allegato 1)

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento, si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, il documento di sospensione fornito dalla Regione (firmato da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegato in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposito Addendum ((cfr Allegato 2) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Allegato n. 1

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

AL SOGGETTO PROMOTORE

AL TIROCINANTE

da inviarsi in via telematica,
tramite pec; e.mail; whatsapp

Oggetto: Comunicazione di sospensione del tirocinio (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ codice
fiscale _____, in qualità di legale rappresentante del Soggetto
Ospitante, P. Iva _____,

in relazione al tirocinio del/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
_____ il _____ codice fiscale _____, con
la presente

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti di cui all'art. 76, nonché della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000:

- **di sospendere** la frequenza dell'attività formativa relativa al tirocinio assegnato, dal _____ fino al termine delle misure restrittive disposte dai provvedimenti statali e regionali funzionali a contrastare l'emergenza sanitaria in atto (Covid-19), per la motivazione di seguito indicata (barrare la casella di riferimento):

CHIUSURA AZIENDALE

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

MALATTIA DI LUNGA DURATA

MATERNITA'

INFORTUNIO

ALTRO (specificare): _____

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio e, pertanto, lo stesso sarà recuperato non appena terminata la causa di sospensione.



Luogo e data _____

Firma

del Soggetto Ospitante

PER RICEVUTA DELLA COMUNICAZIONE

Firma

del/la Tirocinante _____

_____, _____

(nel caso in cui il tirocinante non abbia la possibilità di apporre la firma, potrà anche inviare solo un messaggio di ricezione della comunicazione)

Allegato 2

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

DEL _____ PROT. n. _____

Progetto Formativo Individualizzato sottoscritto in data _____

RIFERIMENTO TIROCINANTE

NOME _____

COGNOME _____

DATA DI NASCITA _____

C.F. _____

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) - P.Iva e codice fiscale

_____, - rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____.

DI COMUNE ACCORDO CON

IL SOGGETTO PROMOTORE

Fondazione Consulenti per il Lavoro con sede legale in Via Cristoforo Colombo 456, 00145 Roma (RM) - P.Iva e codice fiscale 97322850583/07979231003, - rappresentato dal Sig. Vincenzo Silvestri nato a Palermo il 30/08/1959

E

Il tirocinante _____ codice fiscale _____ nato/a a (città e provincia) il _____ e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/___ il tirocinio si svolgerà in modalità formativa a distanza, nel rispetto di quanto previsto nei provvedimenti statali e regionali emanati in materia, a causa della situazione di emergenza COVID-19 in corso, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata); **da allegare**
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile e privacy;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Riferimento copertura assicurativa:

INAIL _____

RCT _____

INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA FORMATIVA A DISTANZA

- _____
- _____
- _____
- _____

Nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione che attesti che:

1. la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza;
2. gli aggiornamenti degli obiettivi formativi;
3. che sia assicurato il costante rapporto di tutoraggio a distanza: il tutor aziendale provvede a fornire al tirocinante il materiale di lavoro e le relative istruzioni tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione e interagire con lo/a stesso/a attraverso gli strumenti telematici a disposizione del tutor aziendale e del tirocinante;
4. sia dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa, da parte del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore;
5. indicare esplicitamente nel registro delle presenze che l'attività di ogni singola giornata è stata svolta in modalità formativa a distanza (è sufficiente anche un semplice foglio di lavoro, predisposto dal tutor aziendale o dallo stesso tirocinante): in analogia alle istruzioni operative dettate dal Miur per le attività scolastiche a distanza, si ritiene che per quanto concerne la verifica delle presenze del tirocinante da parte del tutor aziendale, a seconda della varietà di strumenti tecnologici ed informatici messi a disposizione ed utilizzati, la stessa vada lasciata comunque alla dimensione pedagogica e formativa dello stesso tutor, senza istruire particolari protocolli e formalità.

Il soggetto ospitante, di comune accordo con il soggetto promotore ed il tirocinante, può indicare **obblighi e doveri ulteriori**, tarati sulla formazione a distanza/ lavoro agile, in un'informativa ad hoc da consegnare ai dipendenti. Nel caso si prega di specificare quali o allegare documento:

Si precisa che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Tutor soggetto ospitante (firma).....

Tutor soggetto promotore (firma).....

Luogo e data __/__/____

Regione Basilicata

Tirocini extracurricolari (Avviso della Regione del 19/03/2020)

Premesso che i tirocini extracurricolari non sono sospesi di diritto come invece le attività didattiche e formative in generale, si informa che l'Azienda può comunque ricorrere all'istituto della sospensione laddove ne ravvisi la necessità al fine del contrasto/contenimento emergenza sanitaria CORONAVIRUS. L'eventuale sospensione sarà comunicata via mail al CPI competente.

Il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante, se compatibile con gli obiettivi del progetto formativo, a svolgere la propria attività in smart working fornendo i necessari dispositivi e il supporto telefoni/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini rientranti nei settori soggetti all'obbligo di sospensione delle attività industriali e commerciali di cui al DPCM del 22 marzo 2020, per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, Fondazione Lavoro ha provveduto d'ufficio alla creazione dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento, si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID-19 (firmata da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposito Addendum (vedi di seguito Format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Di seguito la modulistica da utilizzare per l'invio della comunicazione rispettivamente di:

- sospensione tirocinio autofinanziato;
- prosecuzione del tirocinio in modalità smart working (Addendum).

SU CARTA INTESTATA DELLA SEDE OPERATIVA DELLA FONDAZIONE LAVORO

Comunicazione sospensione tirocini autofinanziati

Luogo e data

Fondazione Consulenti per il Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
(Comunicazione mediante FLLab)

e

Centro per l'Impiego di _____
e-mail _____

Oggetto: Comunicazione sospensione del tirocinio extracurricolare n. _____ - emergenza covid 19.

In riferimento al tirocinio extracurricolare numero *indicare numero identificativo del tirocinio*, attivato in favore di *indicare nome e cognome del tirocinante*, al momento in corso presso la sede di Via _____, cap, Comune _____ (PV _____) del soggetto ospitante *indicare ragione sociale del soggetto ospitante*, si comunica la sospensione delle attività dal giorno al giorno..... in applicazione delle disposizioni regionali in materia di misure di prevenzione legate all'emergenza sanitaria COVID-19.

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

SEDE DI _____

Firma Tutor Soggetto promotore*

*Se diverso dal tutor del soggetto promotore, aggiungere la firma del delegato responsabile della sede

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DEL
.....**

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative :

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante, si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data ___/___/___

Regione Calabria

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota regionale prot. 106008 del 11/03/2020)

Con riferimento alla sospensione di tutte le attività di formazione professionale disposta con la circolare prot. n. 98538 del 05/03/2020, si precisa che detta misura di prevenzione deve essere rigorosamente applicata fino al 03/04/2020, o a data successiva in caso di proroga, con riferimento a tutti i tirocini e attività formative, svolti sia in aula che on the job, previsti nell'ambito di avvisi pubblici indetti dal Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ovvero dal medesimo autorizzati, tra cui ad esempio Dote Lavoro e Garanzia Giovani.

Parimenti nello stesso periodo devono essere sospesi tutti i tirocini extracurricolari aventi quali soggetti promotori i CPI e autofinanziati dai soggetti ospitanti.

Il riavvio delle attività verrà comunicato dal Dipartimento.

L'avvio dei tirocini e delle altre attività formative, sia in aula che on the job, non ancora attivati è posticipato al termine di periodo di limitazione prevista dal DPCM 09/03/2020 o a data successiva in caso di proroga delle limitazioni.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota regionale prot. 125918 del 02/04/2020)

Dispone la proroga, fino alla data del 13 aprile 2020, della sospensione di tutte di tutte le attività di formazione professionale, compresi i corsi di leFP e quelli svolti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, dei tirocini curricolari afferenti a tali percorsi formativi, dei tirocini formativi nonché delle sedute d'esame programmate per tale periodo.

Autorizza lo svolgimento, ove possibile, dei corsi formativi in modalità FAD/e-learning, secondo le condizioni e le modalità espressamente indicate nell'Accordo fra le regioni e le province autonome di trento e bolzano recante "deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid 19", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salve ulteriori eventuali specifiche disposizioni che verranno adottate in considerazione delle specificità dei percorsi formativi svolti nell'ambito dei singoli Avvisi Pubblici.

Precisa che tali disposizioni hanno efficacia temporanea e sono strettamente connesse alla fase di emergenza epidemiologica Covid 19.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota regionale prot. 133733 del 14/04/2020)

Dispone la proroga fino al 3 maggio 2020 della sospensione di tutte le attività di formazione professionale, compresi i corsi svolti nell'ambito delle politiche attive, e dei tirocini formativi extracurricolari.

Autorizza:

- lo svolgimento, ove possibile, dei corsi formativi in modalità FAD/e-learning, secondo le condizioni e le modalità espressamente indicate nell'Accordo fra le regioni e le province autonome di trento e bolzano recante "deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid 19"

- per i progetti formativi in corso di svolgimento finanziati a valere sul POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020, anche ai fini della corretta modalità di erogazione, gestione e rendicontazione, lo svolgimento in modalità FAD/e-learning, in sostituzione della formazione d'aula, solo in modalità FAD sincrona e in generale attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possono garantire il rilevamento delle presenze da parte dei docenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e docenti.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Per i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la comunicazione di sospensione COVID-19, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID -19 dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Sarà Fondazione Lavoro, nell'ambito degli adempimenti di monitoraggio di cui è responsabile in qualità di soggetto promotore, a fornire alla Regione le informazioni in merito ai tirocini attivati e sospesi in ragione dell'emergenza sanitaria nazionale COVID-19.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI FINANZIATI (Programma Garanzia Giovani)

Il Delegato compila e firma la comunicazione di sospensione del tirocinio fino al 3 aprile 2020 (secondo il modello Allegato). Inoltre, lo stesso provvede a:

- registrare in FLLab l'evento di sospensione (avendo cura di inserire motivazione e data inizio e data fine periodo) e allegare la comunicazione di sospensione secondo le procedure attualmente in uso;
- trasmettere la comunicazione di sospensione alla Regione Calabria (a mezzo PEC) e al CPI di riferimento, indicando nell'oggetto "Comunicazione sospensione tirocinio COVID 19 - Fondazione Lavoro".

Per i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la comunicazione di sospensione COVID-19, Fondazione Lavoro ha provveduto d'ufficio alla creazione dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID -19 dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione, fermi restando gli adempimenti di comunicazione nei confronti della Regione e del CPI di riferimento.

Di seguito la modulistica da utilizzare per l'invio della comunicazione rispettivamente di:

- sospensione tirocinio autofinanziato;
- sospensione tirocinio finanziato (Programma Garanzia Giovani).

SU CARTA INTESTATA DELLA SEDE OPERATIVA DELLA FONDAZIONE LAVORO

Comunicazione sospensione tirocini autofinanziati

Luogo e data

Fondazione Consulenti per il Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
(Comunicazione mediante FLLab)

Oggetto: Comunicazione sospensione del tirocinio extracurricolare n. _____ - emergenza covid
19.

in riferimento al tirocinio extracurricolare numero *indicare numero identificativo del tirocinio*, attivato
in favore di *indicare nome e cognome del tirocinante*, al momento in corso presso la sede di Via _____,
cap, Comune _____ (PV) del soggetto ospitante *indicare ragione sociale del soggetto ospitante*, si
comunica la sospensione delle attività dal giorno al giorno..... in applicazione delle
disposizioni regionali in materia di misure di prevenzione legate all'emergenza sanitaria COVID-19.

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
SEDE DI _____
Firma Tutor Soggetto promotore*

**Se diverso dal tutor del soggetto promotore, aggiungere la firma del delegato responsabile della sede*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Comunicazione sospensione tirocini finanziati (Programma Garanzia Giovani)

Luogo e data

Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
sociali

PEC dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it
avvisi.tirocini.ng@pec.regione.calabria.it

CPI

.....

e pc

Fondazione Consulenti per il Lavoro

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

(Comunicazione mediante FLLab)

Oggetto: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI DECRETO N. 12833 DEL 21/11/2017 – POR CALABRIA 2014-2020 – ASSE PRIORITARIO VIII – OB. SPECIFICO 8.1 – Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extra curriculari. Misura 5 Comunicazione sospensione del tirocinio extracurricolare n. _____ - emergenza covid 19.

In riferimento al tirocinio extracurricolare numero *indicare numero identificativo del tirocinio*, attivato in favore di *indicare nome e cognome del tirocinante*, al momento in corso presso la sede di Via _____, cap, Comune _____ (PV) del soggetto ospitante *indicare ragione sociale del soggetto ospitante*, si comunica la sospensione delle attività dal giorno al giorno..... in applicazione delle disposizioni regionali in materia di misure di prevenzione legate all'emergenza sanitaria COVID-19.

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

SEDE DI _____

Firma Tutor Soggetto promotore*

**Se diverso dal tutor del soggetto promotore, aggiungere la firma del delegato responsabile della sede*

INSERIRE LOGO SEDE ACCREDITATA FONDAZIONE LAVORO

Regione Campania

Tirocini extracurricolari e politiche attive (Comunicazione prot. 2020.0158114 del 11/03/2020)

Tutti i tirocini curricolari ed extracurricolari sono sospesi fino al 03/04/2020 salvo proroghe o nuovi provvedimenti.

Lo smart working per i tirocinanti non può essere attuato in quanto i tirocini non sono assimilabili a rapporti di lavoro.

Tutte le attività di presa in carico, orientamento di 1° livello e specialistico, attivazione di misure, sono sospese fino al 03/04/2020 salvo proroghe o nuovi provvedimenti.

Tirocini extracurricolari e politiche attive (Comunicazione prot. 2020.0181046 del 02/04/2020)

Riscontrando le numerose richieste in merito alla gestione delle attività previste dai programmi operativi regionali si rappresenta quanto segue:

1. tutte le attività di presa in carico, orientamento di 1° livello e specialistico, attivazione di misure, sono sospese fino al 04/05 p.v. salvo proroghe o nuovi provvedimenti;
2. tutti i tirocini curricolari ed extracurricolari sono sospesi fino al 04/05 p.v. salvo proroghe o nuovi provvedimenti;
3. lo Smart Working per i tirocinanti non può essere attuato in quanto i tirocini non sono assimilabili a rapporti di lavoro.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID 19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Regione Emilia Romagna

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Determina Direttoriale n. 530 del 13/03/2020)

I tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 e i tirocini formativi e di orientamento di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” sono sospesi a far data dal giorno 13/03/2020 fino al giorno 03/04/2020 qualora si svolgano in presenza presso il soggetto ospitante.

Al termine del periodo di sospensione i tirocini di cui al punto 1 che precede potranno essere portati a termine, se i soggetti coinvolti lo riterranno opportuno, con una comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio, da inviarsi a cura del soggetto ospitante tramite i sistemi informativi dedicati, per il periodo corrispondente alla sospensione.

I tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 verranno autorizzati dai sistemi informativi, ma nel provvedimento amministrativo di autorizzazione si darà atto della loro sospensione.

Tutti i tirocini extracurricolari con svolgimento delle attività previste dal progetto formativo con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante possono proseguire ed essere attivati a condizione che, acquisita la disponibilità del soggetto ospitante e del tirocinante, sussistano le condizioni logistiche, organizzative e che tali modalità consentano lo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo. Il soggetto promotore è tenuto a conservare agli atti tutta la documentazione che attesti tali condizioni.

L'Agenzia regionale per il Lavoro, nell'ambito dei controlli di secondo livello di cui alla propria determinazione n. 852/2019, verificherà anche la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Determina Direttoriale n. 629 del 03/04/2020)

I termini per la sospensione dei tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 e i tirocini formativi e di orientamento di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” sono prorogati al 13 aprile o a data successiva se le misure di contenimento verranno ulteriormente prorogate da disposizioni nazionali o regionali.

Restano invariate le modalità attuative stabilite con la propria determinazione n. 530/2020.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (FAQ Regione del 03/04/2020)

Le risposte alle domande più frequenti sulle disposizioni regionali per lo svolgimento delle attività formative e per il lavoro durante l'emergenza Coronavirus sono consultabili al seguente [link](#).

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRACURRICOLARI FINANZIATI E AUTOFINANZIATI

In caso di sospensione del tirocinio, la casistica va gestita come se vi fosse una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso e che prima della scadenza naturale potrà essere portato a termine, se i soggetti coinvolti lo riterranno opportuno, con una comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio, da inviarsi a cura del soggetto ospitante tramite i sistemi informativi dedicati, per il periodo corrispondente alla sospensione.

In tali casi, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate.

Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID-19 (firmata da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

In caso di prosecuzione del tirocinio con modalità alternativa alla presenza in azienda, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità alternativa alla presenza in azienda, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it un apposito Addendum (vedi di seguito il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità alternativa alla presenza in azienda, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....

Avvio modalità alternativa alla presenza in azienda

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità *indicare modalità telematica alternativa alla presenza in azienda* a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative :

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività).

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____

Attività formative a distanza (Nota Giunta PG/2020/0186616 del 03/03/2020)

Come già previsto al punto 7.1.5 dell'Allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 1298/2015, la lezione frontale/aula può essere svolta "anche con modalità virtuali purché sia garantita la compresenza dei partecipanti e dei docenti nonché la simultaneità della lezione stessa". Pertanto, al fine di pregiudicare il meno possibile la regolare realizzazione delle attività formative, in vigore di quanto disposto nel DPCM 01/03/2020 e per il periodo che dovesse risultare necessario, gli Enti possono organizzare le lezioni a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti. In particolare, il docente terrà la lezione, negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente comunicati in SIFER, e ciascun partecipante si collegherà dalla propria postazione. Docente, ed eventualmente il tutor se presente, apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti collegati in maniera stabile per tutta la durata della stessa, verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...".

Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Si precisa, inoltre, che la modalità di erogazione delle attività formative in "videoconferenza" non è in alcun modo assimilabile alle attività di FAD e/o e-learning per le quali restano vigenti le percentuali previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia (con riferimento alla formazione regolamentata) e/o previste dai singoli avvisi o dalle Operazioni/Progetti approvati.

Resta inteso che potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte e, pertanto, le ore di formazione non erogata, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo.

Al momento non è necessario procedere a comunicazione di proroga del termine delle attività né a revisionare le scadenze delle convenzioni sottoscritte per gli stage, anche in considerazione della eventuale definizione di proroghe di ufficio, alla data termine e anche alla data di avvio, nei casi necessari, al fine di evitare aggravio amministrativo per gli Enti e per la PA.

Attività formative in video-conferenza (Nota Giunta PG/2020/0204353 del 09/03/2020)

Le attività formative potranno essere svolte in video conferenza, prevedendo altresì che il docente si colleghi dalla propria abitazione o da altra sede che non sia la sede dell'ente di formazione. In tal caso, dovrà essere garantita la presenza del coordinatore (o del tutor) presso la sede dell'Ente e sarà il coordinatore/tutor a presidiare l'attivazione dei collegamenti e la corretta tenuta del registro. Il coordinatore/tutor dovrà pertanto verificare e documentare, oltre alla presenza degli allievi, anche la presenza del docente.

È consentito inoltre, con riferimento alle attività individuali, di orientamento o di formazione, attivare le modalità a distanza con strumenti tecnologici (es. via Skype). In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività e, pertanto, l'operatore (formatore o orientatore) registrerà sulla scheda (diario di bordo) lo svolgimento dell'attività via Skype (o altro strumento analogo), allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente. Al fine di consentire la verifica dell'anagrafica dell'utente al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto Skype (il cosiddetto nickname) all'utente (tramite invio del nickname attraverso l'indirizzo di posta elettronica o SMS tramite numero cellulare

registrati in Sifer nella scheda anagrafica). È assolutamente indispensabile, ai fini dell'ammissibilità della spesa, conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili.

Con riferimento alle procedure di selezione in accesso alle attività, e tenuto conto delle disposizioni di cui all'allegato A) della determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016, garantendo pari trattamento e pari condizioni di accessibilità alle prove, si specifica quanto segue:

- i colloqui individuali potranno essere svolti con modalità diverse dal colloquio in presenza. Anche in questa fattispecie deve essere tenuta agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove e la identità delle persone che vi hanno partecipato: in particolare è nella responsabilità dell'Ente procedere alla identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;
- le prove scritte potranno essere somministrate in modalità da remoto prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test attitudinale su piattaforma con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile. Gli utenti che non dispongono di attrezzatura potranno essere convocati individualmente per fare il test contestualmente all'erogazione on line, a seguire, colloquio con le distanze prescritte.

Le modalità e le risultanze del processo selettivo dovranno comunque essere riportate nel Verbale da inviare all'avvio del primo progetto dell'Operazione, in coerenza con le disposizioni di cui alla nota PG/2019/627127 del 1/8/2019 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 1/7/2019.

Regione Friuli Venezia Giulia

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota prot. 21782 del 11/03/2020)

In riferimento alla precedente comunicazione prot.n.21127 dd.09.03.2020 e tenuto conto di quanto è stato disposto con i DPCM di data 8 marzo e 9 marzo, si precisa che anche le attività di stage, di tirocinio, di accoglienza individuale e di coaching sono da ritenersi sospese fino al 3 aprile pv, al fine di evitare ogni spostamento delle persone all'interno del territorio nazionale.

Solo qualora realizzabile, durante il periodo di sospensione delle suddette attività formative, sono consentiti eventuali attività a carattere individuale da svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista o del tirocinante e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dal soggetto promotore. In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato.

Il periodo di interruzione dell'attività formativa, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al sopraccitato DPCM e indipendentemente dalla temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante, sono trattate come cause di "sospensione" del tirocinio extracurricolare come da commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 del "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)." Approvato con DPR. 19 marzo 2018, n. 057/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

Potranno essere approvati nuovi tirocini con l'avvertenza che l'avvio sarà consentito al termine del periodo di adozione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vale la pena precisare che rientrano nel suddetto regime anche i tirocini dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS come da disposizioni della Direzione Centrale salute.

Si precisa che le sopraccitate disposizioni si applicano su tutti i tirocini extracurricolari non rilevando la natura del finanziamento (regionale o privata).

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Decreto n. 3097/LAVFORU del 02/04/2020)

Lo svolgimento dei tirocini extracurricolari è sospeso fino al protrarsi dell'emergenza epidemiologica. Peraltro si ritiene ammissibile il ricorso a modalità on line dei tirocini extracurricolari.

Si sottolinea comunque come sia necessario fare le più attente valutazioni prima di applicare la modalità di svolgimento on line ad un tirocinio extracurricolare. Il principio del "solo qualora realizzabile" deve essere preso in particolare considerazione, laddove la linea guida che deve ispirare il soggetto promotore è il pieno mantenimento degli obiettivi propri dello specifico tirocinio, della organizzazione didattica e della durata prevista da computare in ore.

Regione Lazio

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

In considerazione delle ulteriori disposizioni relative al DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, che puntualizzano e rendono più severe le previsioni dei precedenti decreti, e dei chiarimenti sinora forniti dalla scrivente struttura, si dispone quanto segue.

A parziale rettifica di quanto previsto dalla recente circolare della Regione Lazio prot. n. 0207548, 06/03/2020 *“Indicazioni operative inerenti alla possibilità di sospensione dei tirocini extracurricolari nel Lazio - anche a valere del Programma Garanzia Giovani – nel periodo dell'emergenza sanitaria correlata a COVID-19”* è disposta la sospensione di tutte le attività di tirocinio attualmente in corso, per causa di forza maggiore, sino alla data del 3 aprile 2020.

Le attività inerenti ai tirocini progettati, ma non ancora avviati, riprenderanno successivamente alla data di sospensione (anche a seconda di quanto previsto dagli specifici avvisi e bandi), salvo ulteriori ed eventuali aggiornamenti.

Tale disposizione vale per tutti i tirocini svolti in regime ordinario e per quelli cofinanziati da risorse pubbliche a valere, ad esempio, sugli avvisi regionali concernenti: “FEG Almaviva”, “Contratto di Ricollocazione”, “Tirocini per persone con disabilità” e al piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani Lazio”.

Per i tirocini extracurricolari e, in particolare, per i tirocini extracurricolari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (come ad esempio quelli attivati a valere del Programma regionale Garanzia Giovani), l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso l'applicativo “Tirocini On Line” prima della conclusione inizialmente prevista da Progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento del contributo pubblico.

Si coglie l'occasione per ricordare che in qualità di istituto formativo, il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. Pertanto, allo stato attuale, non è prevista la possibilità di condurre il tirocinio in remoto (es. FAD) o in modalità “agile”, ossia tramite la configurazione organizzativa tipica del telelavoro e dello smart working.

La ricerca e promozione di un'esperienza di tirocinio da parte del soggetto attuatore in favore del giovane destinatario, prevede la sua erogazione entro 4 mesi dalla stipula del patto di servizio (PSP). Il termine entro il quale è avviata la ricerca e l'attivazione del tirocinio è ordinario e non ha effetti sul riconoscimento dei costi. Pertanto, in riferimento ai destinatari in carico che NON hanno ancora avviato il tirocinio, i soggetti attuatori sospendono le attività di colloquio con gli utenti e di ricerca dell'opportunità formativa sino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni. La sospensione in tale ambito non è oggetto di tracciatura ai fini della consuntivazione del servizio.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota prot. 225844 del 30/03/2020)

Ad integrazione e parziale rettifica delle disposizioni generali adottate dalla Regione Lazio concernenti la sospensione delle misure di politica attiva (anche finanziate con risorse comunitarie, regionali e nazionali) sino al 3 aprile 2020, disposizioni rappresentate con la nota richiamata in oggetto, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle attività di tirocinio.

Il tirocinio è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tale esperienza non costituisce rapporto di lavoro e non può essere praticata quale alternativa al lavoro subordinato. In alcuna eventualità il tirocinante è considerato essenziale al proseguimento dell'attività economica e produttiva (di beni e servizi) né lo stesso deve essere considerato come risorsa utile a sopperire alle eventuali carenze di personale, o comunque in sostituzione dei dipendenti, e per ragioni produttive.

Ciò posto, durante la vigente fase di emergenza sociosanitaria, nel caso in cui i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), come quelle utilizzate per l'organizzazione del lavoro e della formazione in ambienti virtuali, il tirocinio potrà essere attuato e gestito attraverso tali modalità. L'opzione deve essere debitamente concordata tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante ed esplicitati nel Progetto Formativo Individuale (PFI). All'uopo debbono essere previsti supporti tecnologici adeguati, resi disponibili dal soggetto ospitante.

Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel PFI. Rimane fermo il divieto di adibire il tirocinante allo svolgimento di attività in orario notturno (art. 8 co. 7 della dgr 576/2019). I tutor dovranno adottare idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e garantire l'adeguato supporto al tirocinante attraverso le strumentazioni ICT individuate.

Pertanto, il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici ritenuti idonei dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati. Il soggetto ospitante dovrà garantire la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione delle strumentazioni fornite unitamente a un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione. Il tirocinante non dovrà in alcun modo adottare comportamenti che possano generare rischi per la sua salute e sicurezza o per quella di terzi e dovrà evitare ogni luogo, ambiente, situazione e circostanza che possano comportare un pericolo per la sua salute e la sua sicurezza o per quella di terzi.

Rimangono ferme le tutele e le garanzie in favore del tirocinante, in particolare in materia di infortuni, disposte dalla disciplina regionale sui tirocini e richiamate nelle convenzioni e nei progetti formativi. Per i PFI già avviati, il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante e il tirocinante, dovrà riportare sull'applicativo informatico "Tirocini on line" le opportune integrazioni nella sezione relativa a "Modalità di svolgimento del tirocinio". Le stesse dovranno essere tracciate mediante apposito addendum al PFI, sottoscritto e conservato dalle parti che lo renderanno disponibile in caso di verifiche e controlli da parte della Regione Lazio e dell'ispettorato del lavoro.

Per i tirocini sospesi e cofinanziati a valere su bandi e avvisi pubblici della Regione Lazio, si rimanda alle eventuali e opportune disposizioni in merito adottate dalla struttura specifica e dai responsabili del procedimento opportunamente individuati.

Per i tirocini finanziati a valere sul programma Garanzia Giovani, si anticipa che sono in corso le dovute interlocuzioni con l'Autorità di Gestione nazionale del PON IOG. Pertanto, quest'ultimi rimangono sospesi sino a nuove comunicazioni in merito da parte della scrivente struttura.

Si ricorda, che la modalità di attuazione del tirocinio a distanza, attraverso strumentazioni ICT, rimane correlata al perdurare all'emergenza sanitaria per COVID-19 attualmente in corso, salvo diverse disposizioni della Regione Lazio.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota Regione n. 266188 del 02/04/2020)

Ad integrazione di quanto previsto con le note regionali prot. n. 218523/2020 e prot. n. 255844/2020, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 2020, il periodo di sospensione delle attività e dei servizi inerenti alle politiche attive del lavoro finanziate dalla Regione Lazio, previamente fissato al 3 aprile 2020, è prorogato sino al 13 aprile 2020, salvo diverse e ulteriori indicazioni della scrivente amministrazione. Lo stesso vale per i tirocini che non rientrano nelle disposizioni espresse con nota prot. n. 255844/2020 (tirocini svolti attraverso tecnologie per la formazione a distanza).

Per le modalità operative attraverso cui gestire l'ulteriore periodo di sospensione si rimanda alle richiamate circolari.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Nota Regione n. 334681 del 14/04/2020)

Ad integrazione di quanto previsto con le note regionali precedenti, per i tirocini che non rientrano nelle disposizioni espresse con nota prot. n. 255844/2020 (tirocini svolti attraverso tecnologie per la formazione a distanza) il periodo di sospensione è prorogato sino al 3 maggio 2020 (compreso), salvo diverse e ulteriori indicazioni della scrivente amministrazione.

Per le modalità operative attraverso cui gestire l'ulteriore periodo di sospensione si rimanda alle richiamate note.

Procedura e modulistica

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI FINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

L'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19, recentemente adottato dalla Regione, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e.mail all'Ufficio Tirocini tirocini@fondazione lavoro.it per la firma di Fondazione Lavoro. Il documento firmato da tutti i soggetti interessati dovrà essere caricato a sistema in sede di proroga, da effettuarsi entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

La procedura sull'applicativo regionale TOL – Tirocini On Line sarà effettuata direttamente dall'Ufficio Tirocini di Fondazione Lavoro.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

L'Addendum al progetto formativo per la sospensione COVID-19, recentemente adottato dalla Regione, compilato e firmato dal tirocinante e dal soggetto ospitante dovrà essere trasmesso tramite e.mail all'Ufficio Tirocini tirocini@fondazione lavoro.it per la firma di Fondazione Lavoro. Il documento firmato da tutti i soggetti interessati dovrà essere caricato a sistema in sede di proroga, da effettuarsi entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

Diversamente, nel caso di riattivazione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working si applicano le modalità operative di seguito riportate.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è

dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

ADDENDUM AL PROGETTO FORMATIVO

Convenzione Rif. Reg. _____ Progetto Formativo Rif. Reg. _____

Soggetto promotore

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, con sede in Regione /Provincia autonoma LAZIO nel comune di ROMA (Provincia di ROMA) in via VIA C. COLOMBO N. 456 CF/P.IVA 97322850583/07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato/a a PALERMO il 30/08/1959 in qualità di PRESIDENTE ivi domiciliato per la carica CF SLVVCN59M30G273L

Soggetto ospitante

_____, sede legale
Stato/Regione _____ /Provincia autonoma _____ Comune _____
_____ (Provincia di _____) in via _____ n. _____
CF/P.IVA _____ rappresentato da _____
_____ nato/a a _____ il ___/___/___ in
qualità di _____ ivi domiciliato per la carica
CF _____;

Tirocinante:

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il ___/___/___ residente in
_____ (prov. _____) via _____ n. _____ cap. _____
_____ tel. _____ domiciliato in (indicare se differente da residenza)

via _____ n. _____ cap. _____
titolo di studio _____ CF: _____

Data inizio del tirocinio ___ / ___ / ___

Data prefissata di conclusione del tirocinio ___ / ___ / ___

Periodo di sospensione del tirocinio dal 12/03/2020 al

Motivazione della sospensione: EMERGENZA COVID-19

Data aggiornata di conclusione del tirocinio ___ / ___ / ___

Luogo _____ data _____

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

Il Tirocinante

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....**

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Tirocini extracurricolari a favore degli ex lavoratori Almaviva (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

La misura non prevede un termine per la selezione e l'attivazione del tirocinio. Pertanto, in riferimento ai destinatari in carico che NON hanno ancora avviato il tirocinio, il CPI di Cinecittà, quale unico soggetto attuatore della misura, sospende le attività di colloquio con gli utenti e di ricerca.

Piano di azione regionale Garanzia Giovani Lazio (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

Per fronteggiare l'emergenza in corso, determinata da COVID – 19, è disposta la sospensione delle attività di Garanzia Giovani sino al 3 aprile 2020, comprese le attività dei CPI regionali e inerenti ai servizi di accoglienza e primo orientamento, resi ai giovani iscritti al programma.

Le modalità di applicazione di detta sospensione sono riportate qui di seguito per ogni misura del programma sinora attivata:

- **Orientamento specialistico.** La misura prevede la sua erogazione entro 20 giorni dalla firma del Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:
 - essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
 - far riferimento alla presente nota circolare;
 - e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di rendicontazione secondo i canali individuati dall'avviso.

Si ricorda che la sospensione dell'orientamento specialistico NON consente in alcun caso di attivare la misura successiva (es. tirocinio, accompagnamento al lavoro, mobilità all'estero).

- **Accompagnamento al lavoro.** La misura prevede la sua erogazione entro 6 mesi dalla stipula del patto di servizio (PSP). Il termine è perentorio, a pena di riconoscimento dei costi. La misura è attuata attraverso la stipula del contratto di collocazione. Tale accordo prevede espressamente la possibilità di sospendere il servizio per "malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità della Persona interessata previsti dalla legge" (rif. determinazione dirigenziale G17363, 21/12/2018, allegato A, paragrafo 2). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:
 - essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
 - far riferimento alla presente nota circolare;
 - e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali individuati dall'avviso.
- **Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa.** Ai fini del riconoscimento del rimborso per i servizi consulenziali e formativi offerti dal soggetto attuatore la costituzione dell'impresa o avvio di attività autonoma da parte del giovane deve avvenire entro 180 giorni dalla stipula del PSP. Il termine è perentorio, a pena di riconoscimento dei costi. Come espressamente previsto dall'avviso, lo svolgimento della misura di accompagnamento può essere sospeso nell'ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità del giovane previsti dalla normativa vigente (rif. determinazione dirigenziale G03966, 03/04/2019, paragrafo 6, pag. 12). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:
 - essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
 - far riferimento alla presente nota circolare;
 - e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali individuati dall'avviso.
- **Mobilità professionale transnazionale e territoriale.** L'avviso prevede la ricerca e l'attivazione di un contratto di lavoro in un'altra regione italiana o all'estero entro 4 mesi dalla stipula del PSP. Il termine entro il quale è avviata la ricerca e l'attivazione del contratto di lavoro è ordinario e

non ha effetti sul riconoscimento dei costi. Si richiede, comunque, di tracciare la sospensione delle attività per COVID -19 che deve:

- essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;
- far riferimento alla presente nota circolare;
- e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali individuati dall'avviso.

Avvisi regionali correlati al Contratto di Ricollocazione (Nota prot. 218523 del 12/03/2020)

In riferimento al Contratto di Ricollocazione si dispone quanto segue:

- il termine di tutti i Contratti di Ricollocazione in essere saranno prorogati di un mese salvo nuove disposizioni del Gover e/o della Regione;
- i termini stabiliti dagli avvisi per la convocazione del primo colloquio da parte dei CPI a seguito dell'adesione da parte dei destinatari sono prorogati di un mese;
- è altresì prorogato di un mese il termine per l'erogazione dell'orientamento specialistico, qualora il termine di 60 giorni rientri nel periodo che decorre dal 3 marzo al 3 aprile 2020 salvo nuove disposizione del governo o della Regione.

Si richiede al soggetto attuatore, ai fini del riconoscimento delle spese, di tracciare la sospensione delle attività per COVID -19 che deve:

- essere tracciata per ogni destinatario;
- far riferimento alla presente nota circolare;
- e posta all'attenzione della Regione Lazio in sede di rendicontazione secondo i canali individuati dall'avviso.

Politiche Attive (Nota Regione del 02/04/2020)

Ad integrazione di quanto previsto con le note regionali prot. n.218523/2020 e prot. n. 255844/2020, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 2020, il periodo di sospensione delle attività e dei servizi inerenti alle politiche attive del lavoro finanziate dalla Regione Lazio, previamente fissato al 3 aprile 2020, è prorogato sino al 13 aprile 2020, salvo diverse e ulteriori indicazioni della scrivente amministrazione. Lo stesso vale per i tirocini che non rientrano nelle disposizioni espresse con nota prot. n. 255844/2020 (tirocini svolti attraverso tecnologie per la formazione a distanza).

Per le modalità operative attraverso cui gestire l'ulteriore periodo di sospensione si rimanda alle richiamate circolari.

Avvisi regionali correlati al Contratto di Ricollocazione (Determina n. G04118 del 10/04/2020)

Le seguenti indicazioni trovano applicazione esclusivamente nel periodo di vigenza delle restrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e si applicheranno fino al termine dell'emergenza e comunque fino a nuove disposizioni della Regione.

Le presenti linee hanno lo scopo di indicare le modalità per lo svolgimento delle attività previste dal Contratto di ricollocazione (da ora CdR) e indicare la documentazione necessaria per certificare e rendicontare la spesa sostenuta.

L'Ente accreditato che vuole utilizzare, per l'erogazione dei servizi previsti dal CdR, la modalità a distanza deve essere dotato di piattaforme di webmeeting e/o conference al fine della tracciabilità e della visualizzazione anche in tempi diversi delle connessioni dei partecipanti e la durata delle conference/colloqui.

Le presenti Linee di indirizzo si applicano ai CdR già stipulati e sospesi in attuazione della nota protocollo n. 218523 del 2 marzo 2020.

Nel caso in cui le persone che hanno già stipulato il CdR non hanno gli strumenti digitali per usufruire dei servizi a distanza erogati dall'Ente accreditato scelto usufruirà di una proroga di sospensione fino al termine dell'emergenza e comunque fino a nuove disposizioni della Regione.

L'Ente accreditato, oltre alla documentazione prevista dagli avvisi per l'attuazione del CdR, nel momento in cui presenterà la Domanda di Rimborso (DR) dovrà presentare la "Dichiarazione

Proroga CdR” e la “Dichiarazione per i servizi del CdR a distanza” pena il non riconoscimento delle spese sostenute.

Viene sospesa l’obbligatorietà dei 2 colloqui di lavoro per i destinatari del CdR in essere, previsti ai punti 8 e 9.3 dell’avviso “Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni” (DD n. G13598/2019) e ai punti 6 e 7.4 dell’avviso “Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni” (DD n. G13599/2019), pertanto, possono essere rendicontate le spese sostenute in caso “mancato raggiungimento dell’occupazione”. La sospensione dell’obbligatorietà dei 2 colloqui sarà vigente fino al termine dell’emergenza e comunque fino a nuove disposizioni della Regione. Si raccomanda, agli Enti accreditati, di svolgere attività di scouting per la ricerca di opportunità lavorative anche in questo periodo di restrizioni delle libertà sociali.

Infine, è sospeso quanto disposto al punto 4 della “Scheda Formazione” approvata con la “Nota Attuativa del CdR Generazioni” (DD n. G17521/2018 e s.m.i.) fino al termine dell’emergenza e comunque fino a nuove disposizioni della Regione. Pertanto, gli Enti accreditati possono attivare la modalità FAD/e-learning per i percorsi di formazione già avviati o quelli approvati ma da avviare ex novo come disposto con nota prot. n. 218671 del 12 marzo 2020.

1. Caratteristiche della piattaforma per l’erogazione dei servizi per il Lavoro a distanza

L’Ente accreditato per avviare la modalità a distanza deve avere a disposizione una piattaforma che permetta:

- a) la tracciatura dei video colloqui individuali o di Gruppo;
- b) la tracciatura della chat inerente allo svolgimento delle attività;
- c) la tracciatura della presenza della persona che riceve il servizio completa di data e orario di inizio e di fine del servizio erogato;
- d) la disponibilità di un e-tutor/Operatore esperto che garantisca la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con gli stessi;
- e) garantire che la persona/destinatario abbia la dotazione tecnologica minima per poter fruire dei servizi erogati.

2. Attività del CdR che possono essere erogate a distanza

Fermo restando le difficoltà dovute al periodo di vigenza delle restrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l’Ente accreditato deve comunque assicurare l’attività di scouting per l’individuazione delle vacanze occupazionali presenti.

L’Ente accreditato, per erogare i servizi a distanza deve essere fornito di una piattaforma di webmeeting e/o conference con le caratteristiche indicate al punto 1, pena il non riconoscimento delle spese sostenute.

Orientamento specialistico

L’Ente accreditato può erogare i servizi di Orientamento specialistico che consistono in:

- ✓ accoglienza/presa in carico del destinatario;
- ✓ redazione del Bilancio di competenze;
- ✓ determinazione della distanza dal mercato del lavoro;
- ✓ definizione dell’obiettivo (scelta del percorso lavoro subordinato o lavoro autonomo; quale settore, quale mansione, ecc.);
- ✓ scelta del percorso individuato;
- ✓ definizione della strategia da attuare per raggiungere l’obiettivo.

Piano personalizzato

Il piano personalizzato, nella modalità a distanza, va condiviso con il destinatario tramite chat. L’accettazione da parte del destinatario va trasmessa con lo stesso mezzo e va archiviata nel fascicolo personale del destinatario. Il Piano personalizzato da utilizzare è lo stesso previsto dall’Avviso allegato D.

Accompagnamento intensivo per il Lavoro subordinato

L’Ente accreditato può erogare i servizi di Accompagnamento intensivo che consistono in:

- ✓ career Counseling (da realizzarsi in modalità individuale);

- ✓ constructing life counseling (da realizzarsi in modalità di gruppo);
- ✓ life meaning counseling (da realizzarsi in modalità di gruppo);
- ✓ career counseling e life designing (da realizzarsi in modalità di gruppo);
- ✓ redazione di Curriculum Vitae/Lettera di presentazione/Preparazione al colloquio (da realizzarsi in modalità di gruppo o individuali);
- ✓ ricerca in auto consultazione delle vacancies occupazionali (da realizzarsi in modalità individuale presso il Soggetto accreditato);
- ✓ video presentazione CV (da realizzarsi in modalità di gruppo).

Accompagnamento intensivo per il Lavoro autonomo

L'Ente accreditato può erogare i servizi di Accompagnamento intensivo che consistono in:

I. servizio di accompagnamento alla creazione d'impresa:

- ✓ valutazione dell'idea imprenditoriale (individuale qualora non si tratti di costituenda società/cooperativa o altra forma di raggruppamento di persone);
- ✓ redazione del Business Plan. Questa attività può essere erogata anche prima o durante il percorso formativo (da realizzarsi in modalità individuale qualora non si tratti di costituenda società/cooperativa o altra forma di raggruppamento di persone);
- ✓ affiancamento nella fase dello start-up (da realizzarsi in modalità individuale qualora non si tratti di costituenda società/cooperativa o altra forma di raggruppamento di persone);
- ✓ accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito (da realizzarsi in modalità individuale qualora non si tratti di costituenda società/cooperativa o altra forma di raggruppamento di persone).

II. servizio di accompagnamento alla gestione dell'impresa (da realizzarsi in modalità di gruppo):

- ✓ comunicazione e Marketing (attività di gruppo);
- ✓ organizzazione Aziendale (attività di gruppo);
- ✓ budgeting e controllo di gestione (attività di gruppo);
- ✓ finanza aziendale (attività di gruppo).

3. Percorsi integrativi al CdR

Formazione

L'Ente accreditato che ha sospeso le attività di formazione o che non abbia avviato i percorsi di formazione approvati con Atti formali della Regione Lazio, fermo restando la documentazione da inviare per l'avvio dell'attività, può avviare lo svolgimento di tutta la parte di formazione teorica attraverso l'utilizzo della FAD/e-learning nel rispetto di quanto disposto con la nota prot. n. 218671 del 12 marzo 2020.

I corsi da avviare ex novo, oltre ad inoltrare la documentazione prevista dalla "Nota attuativa del CdR Generazioni", "Scheda Formazione" (DD n. G17521/2018 e s.m.i.), in modalità FAD/e-learning devono rispettare le Linee Guida recepite con DGR 651/2019 e pubblicate all'indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=50261.

Tirocinio extracurricolare

L'Ente accreditato che ha già attivato un tirocinio o che vuole attivare un tirocinio, fermo restando che l'indennità è interamente a carico dell'impresa, a favore di un destinatario del CdR in essere con modalità digitale dovrà attenersi a quanto disposto con nota prot. 255844 del 30 marzo 2020 della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.

Si rammenta che il tirocinio è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Pertanto, nel caso in cui i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), come quelle utilizzate per l'organizzazione del lavoro e della formazione in ambienti virtuali, il tirocinio potrà essere attuato e gestito attraverso tali modalità.

Debbono essere previsti supporti tecnologici adeguati, resi disponibili dal soggetto ospitante. Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Piano Formativo Individuale e i tutor dovranno adottare idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e garantire l'adeguato supporto al tirocinante attraverso le strumentazioni ICT individuate.

Regione Liguria

Tirocini extracurricolari (Comunicazione Regione prot. 96668 del 11/03/2020)

Alla luce delle limitazioni agli spostamenti personali disposte dal DPCM 9 marzo 2020, la Regione prevede che si sospendono i tirocini extracurricolari in essere. Detta sospensione ha una validità vincolata alla durata dell'emergenza in corso.

Si precisa che l'attività non prestata nell'ambito del tirocinio potrà essere recuperata interamente in coda al termine di conclusione originariamente previsto dal progetto formativo individuale, anche in deroga ai termini di durata massima del tirocinio di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 1186/2017.

A riguardo si invita a specificare la motivazione della sospensione nell'applicativo dedicato ai tirocini extracurricolari (SIL-TOL), indicando nel campo note il riferimento al DPCM 09/03/2020.

Tirocini extracurricolari (Informativa Regione prot. 105924 del 23/03/2020)

Nel caso in cui siano garantiti in maniera efficace gli obiettivi formativi contenuti nel PFI, il tirocinio potrà essere riattivato, se sospeso, nella forma e con le modalità del lavoro agile (smart working), per la sola durata dell'emergenza sanitaria in corso, nel rispetto della D.G.R. n. 1186/2017 e di tutte le seguenti precisazioni. Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantire la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al PFI con modalità "agile". Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al tirocinante una compiuta informativa di sicurezza in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature elettroniche e di adeguatezza dell'ambiente di lavoro. Egli dovrà altresì esigere dal tirocinante un comportamento improntato alla riservatezza dei dati trattati, nel rispetto del regolamento 2016/679/UE – GDPR.

Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel PFI ed essere regolarmente riportate nel Dossier individuale di cui all'art. 18 della D.G.R. n. 1186/2017. Il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare l'attività a distanza del tirocinante. Il tirocinante ha diritto a idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi, nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro diendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel PFI, svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio, così come stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. c, della D.G.R. n. 1186/2017, con la specificazione che per tale luogo deve intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante. Tali coperture assicurative realizzano la condizione necessaria per la riattivazione del tirocinio a distanza nel periodo emergenziale di cui sopra. L'attivazione del tirocinio in smart working deve essere ufficializzata tra le parti tramite scambio di mail tra tutti gli interessati, cioè tra i due tutor e il tirocinante. La documentazione telematica potrà essere validamente conservata dalle parti anche nel solo formato elettronico.

L'attivazione del tirocinio in smart working potrà invece essere formalizzata sulla piattaforma SIL-TOL tramite la registrazione della suddetta modalità, utilizzando il modulo di compilazione del PFI nella sezione "eventuali pause previste", che consente di inserire fino a tre periodi di sospensione del tirocinio. Una volta inserite data di inizio e di fine si può salvare il progetto.

ATTENZIONE: l'ultimo campo note a testo libero presente nel modulo deve indicare la motivazione e, ai fini del monitoraggio dei tirocini trasformati in lavoro agile, si deve inserire nel testo il codice SW COVID-19.

Il tirocinio erogato in modalità smart working, al pari del tirocinio ordinario, è una misura di politica attiva, pertanto non può essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto ospitante.

Tirocini extracurriculari (Comunicazione mail Settore Politiche Lavoro del 25/03/2020)

In merito alla procedura da seguire in caso di scadenza del tirocinio extracurricolare nel periodo di vigenza delle restrizioni per il Covid-19, si precisa quanto segue. La sospensione dei tirocini disposta con Informativa dell'11 marzo c.a. non determina automaticamente il differimento del termine di conclusione del tirocinio a suo tempo indicato nella Comunicazione Obbligatoria per la durata della sospensione medesima. Pertanto, laddove i tirocini abbiano scadenza nel periodo emergenziale, è necessario effettuare una nuova Comunicazione Obbligatoria di proroga dello stesso, entro e non oltre il giorno della scadenza originaria. Si ricorda infine la necessità di operare, in accordo tra soggetto promotore e ospitante, la proroga del progetto formativo individuale (PFI) mediante apposita funzione del sistema regionale SIL-TOL, indicando la nuova scadenza del tirocinio. Per quest'ultimo adempimento, poiché non è ancora certa la durata effettiva dell'emergenza e il conseguente periodo di sospensione del tirocinio, si suggerisce di operare un'unica variazione di proroga del PFI, tenendo presente il totale dei giorni di sospensione dell'attività fino alla fine del periodo di emergenza.

Tirocini extracurriculari (FAQ del 30/03/2020 e successivi aggiornamenti)

Consulta le FAQ della Regione sulla gestione dei tirocini extracurricolare durante la fase di emergenza Covid-19 al seguente [link](#).

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Sospensione. In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione in data 11/03/2020, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio in FLLab, nel Diario di Bordo, dell'evento di sospensione del tirocinio in corso, chiedendo ai Delegati di allegare a sistema la comunicazione di sospensione, completa con tutte le firme, al più tardi in sede di proroga del tirocinio, da effettuarsi entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

Riattivazione/prosecuzione del tirocinio in modalità smart working. Alla luce della possibilità prevista dalla Regione – con nota del 23/03/2020 – di riattivare nella forma e con le modalità del lavoro agile (smart working) i tirocini sospesi, per la sola durata dell'emergenza sanitaria in corso e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione stessa, si precisano di seguito le modalità da seguire nel caso in cui si intenda procedere in tal senso.

Si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, per la formalizzazione dell'attivazione della modalità di smart working sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it lo scambio di comunicazioni (a mezzo mail) con le quali le parti (soggetto ospitante, tirocinante e tutor del soggetto promotore) concordano di procedere in tal senso e la tabella informativa debitamente compilata con tutte le informazioni richieste (in allegato). In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Tabella informativa per l'attivazione della modalità di riattivazione/prosecuazione del tirocinio in modalità smart working

Si raccomanda di non superare il limite dei 2000 caratteri massimi previsti dal campo note sul portale Regionale SIL-TOL.

CODICE TIROCINIO	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA	
ATTREZZATURA TECNOLOGICA IN POSSESSO DEL TIROCINANTE (SE NON FORNITA DALL'AZIENDA)	
MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ESECUZIONE DEL TUTORAGGIO A DISTANZA	
SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA EVENTUALMENTE ATTIVA PER RISCHI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DEL TIROCINANTE	

Regione Lombardia

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione Regione del 12/03/2020)

In base alle citate disposizioni, il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a discernere, considerate le singole situazioni, se sussistano i presupposti per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, anche in termini didattici, sempre nell'osservanza delle regole di sicurezza emanate dalle autorità sanitarie. Occorre tener conto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma è un'esperienza formativa che si svolge in ambiente lavorativo. A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni.

È possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

1. interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l'attuale situazione;
2. sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l'esperienza al termine della stessa;
3. far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità.

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart-working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa.

Dal punto di vista del computo. Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, la durata complessiva del tirocinio al netto dei periodi di sospensione non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee guida.

Rispetto all'erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida "Durata del tirocinio" in merito alla sospensione o all'eventuale riparametrazione dell'indennità.

In merito al riconoscimento degli incentivi. Per l'attivazione dei tirocini nell'ambito dei programmi di politica attiva del lavoro promossi dalla Regione a carico di risorse pubbliche, è necessario seguire la disciplina dei singoli bandi. In particolare, per i tirocini attivati nell'ambito di Garanzia Giovani, se il tirocinante non svolge l'attività in modalità "smart working", ai fini dell'eleggibilità della spesa, è necessario recuperare i giorni di sospensione.

Validità. Le presenti disposizioni hanno carattere temporaneo e hanno validità fino al perdurare dell'emergenza sanitaria e, stante la continua evoluzione della situazione emergenziale, sono soggette a continui aggiornamenti.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (FAQ Regione del 16/04/2020)

L'approvazione del D.P.C.M. dell'8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha stabilito misure restrittive per il contenimento del contagio, e in particolare, con riferimento al sistema educativo la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno del territorio della Regione Lombardia e di altre 14 province italiane. Successivamente, il recente DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all'intero territorio nazionale, mentre il DPCM del 11/03/2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive all'esercizio di alcune attività.

Con il Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 sono state emanate "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19". Successivamente il governo ha emanato il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore il 26 marzo. Infine, con il DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", le misure restrittive sono state prorogate fino al 03 maggio 2020. Infine, Regione Lombardia ha emanato ulteriori misure di prevenzione con l'Ordinanza n° 528 del 11 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

DOMANDA	RISPOSTA
<p>1.- Alla luce delle disposizioni emanate dal governo, come possono essere gestiti i tirocini in corso?</p>	<p>Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato nelle note di Regione Lombardia del 12 e del 30 marzo u.s., si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 10 marzo 2020, le Regioni hanno concordato di sospendere lo svolgimento dei tirocini extracurricolari e di inclusione sociale. E quindi non possono esserne attivati di nuovi fino al permanere delle attuali restrizioni. Tuttavia, laddove sussistano le condizioni, è possibile continuare a svolgere il tirocinio in corso mediante forme alternative alla presenza in azienda (modalità a distanza assimilabili allo smart working). Queste disposizioni, stante la continua evoluzione della situazione emergenziale, sono soggette a continui aggiornamenti in base alle decisioni assunte dal tavolo di coordinamento delle Regioni. Si precisa che, a seguito del DPCM del 10 aprile 2020 che proroga le restrizioni fino al 03 maggio 2020 e dell'Ordinanza Regionale n° 528 del 11 aprile 2020, rimangono invariate le disposizioni sui tirocini.</p>
<p>2.- Nel caso di un tirocinio in corso, quali sono le opzioni per lo svolgimento delle attività durante il periodo dell'emergenza COVID – 19 ?</p>	<p>E' possibile adottare una delle seguenti soluzioni: 1. interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l'attuale situazione; 2. sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l'esperienza al termine della stessa; 3. far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante con modalità alternative alla presenza in azienda. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio con modalità alternative alla presenza in azienda, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa.</p>
<p>3.- In base a quanto disposto da Regione Lombardia, è possibile presentare nuovi tirocini extracurricolari per cittadini non comunitari residenti all'estero?</p>	<p>In virtù delle attuali restrizioni emergenziali, le richieste di ammissibilità dei progetti da parte del Nucleo di Valutazione di Regione Lombardia vengono sospese. Con l'avvio della seconda fase dell'emergenza, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla ripresa delle attività produttive (e subordinatamente all'emanazione dei questi ultimi) Regione Lombardia darà nuove indicazioni, attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali, in merito alla possibilità di riprendere l'attivazione di nuovi tirocini.</p>
<p>4.- Alla luce delle ultime disposizioni di Regione Lombardia (comunicato del 30 marzo), è possibile attivare nuovi tirocini in modalità alternative alla presenza in azienda?</p>	<p>NO. Non è possibile attivare nuovi tirocini fino al permanere delle attuali restrizioni. Il divieto di attivazione di nuovi tirocini si applica durante il periodo di emergenza indipendentemente dal settore di attività economica della azienda. Le opzioni per lo svolgimento delle attività indicate nel comunicato del 12 marzo (tra queste le modalità alternative alla presenza in azienda), riguardano i tirocini avviati prima del periodo di emergenza COVID - 19. Con l'avvio della seconda fase dell'emergenza, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla ripresa delle attività produttive (e subordinatamente all'emanazione dei questi ultimi) Regione Lombardia darà nuove indicazioni, attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali, in merito alla possibilità di riprendere l'attivazione di nuovi tirocini.</p>

DOMANDA	RISPOSTA
5.- Come viene considerata la sospensione del tirocinio per l'emergenza epidemiologica COVID-19?	Nel caso di sospensione del tirocinio per l'emergenza epidemiologica COVID-19, il tempo della stessa è determinato dalla durata del periodo di emergenza e dal superamento delle restrizioni previste nelle varie disposizioni governative.
6.- In che modo viene comunicata la sospensione del tirocinio?	Per i tirocini sospesi in applicazione delle norme sanitarie per l'emergenza epidemiologica COVID-19 dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di sospensione. Tale documento, che dovrà riportare la dicitura "Addendum - emergenza epidemiologica COVID-19", dovrà essere tenuto agli atti.
7.- Quali sono le condizioni richieste per la prosecuzione del tirocinio con modalità alternative alla presenza in azienda?	Le condizioni richieste sono: - Coerenza dei contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio con la modalità di svolgimento a distanza, - Disponibilità da parte del soggetto ospitante di tecnologie telematiche, - I sistemi utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia.
8.- Come si calcola la durata del tirocinio in caso di sospensione?	Il periodo di sospensione non rientra nel computo della durata complessiva del tirocinio. La stessa, al netto dei periodi di sospensione, rimane soggetta ai limiti previsti al punto 3.4 delle Linee guida salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell'ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.
9.- Come vengono recuperati i periodi di sospensione?	I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica COVID-19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del periodo inizialmente previsto salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell'ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.
10.- Durante il periodo di emergenza, sono bloccate le proroghe dei tirocini?	Durante il periodo emergenziale non sono bloccate le proroghe dei tirocini già attivati, siano questi sospesi oppure svolti con modalità alternative alla presenza in azienda, dato che in questi casi non si tratta dell'attivazione di un nuovo tirocinio.
11.- Come si gestiscono le proroghe dei tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica COVID – 19?	I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica COVID-19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del tempo inizialmente indicato nel PFI salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell'ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.
12.- Come si gestiscono le proroghe dei tirocini svolti in modalità alternative alla presenza in azienda durante il periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 ?	I tirocini svolti con modalità alternative alla presenza in azienda che scadono durante il periodo emergenziale possono essere prorogati, nel rispetto della durata massima complessiva prevista dalle linee guida salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell'ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.
13.- Quando deve essere comunicata la proroga?	La comunicazione di proroga va inserita prima della scadenza naturale (iniziale) del tirocinio sospeso. Le operazioni sul sistema informativo GEFO sono le stesse che si utilizzano per la comunicazione delle proroghe convenzionali.
14.- E' possibile prorogare un tirocinio che era stato sospeso e che poi è scaduto durante il periodo di emergenza COVID – 19?	Tecnicamente il tirocinio sospeso che non è stato prorogato prima della scadenza naturale (iniziale) risulterà a tutti gli effetti scaduto. L'attivazione, una volta superata la fase di emergenza, di un nuovo tirocinio con la stessa azienda sarà possibile a seguito di eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell'ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.

DOMANDA	RISPOSTA
15.- Come si gestiscono le proroghe nel caso di tirocini la cui scadenza naturale è prevista a breve?	Anche nel caso di tirocini sospesi a breve distanza dalla data di scadenza naturale, la proroga è prevista a completamento della durata complessiva nel rispetto dei limiti previsti dalle linee di indirizzo regionali salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell'ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.
16.- E' possibile interrompere un tirocinio con scadenza naturale durante il periodo di emergenza COVID – 19?	Si. E' possibile interrompere un tirocinio con scadenza naturale durante la fase emergenziale se si ritiene che nel periodo di svolgimento del tirocinio effettivamente trascorso fino a quel momento, gli obiettivi formativi previsti nel PFI sono stati raggiunti.
17. - Come si devono gestire i tirocini nel caso in cui l'azienda richieda la Cassa integrazione per emergenza Covid- 19?	<p>a) I tirocini devono essere sospesi dove l'attività lavorativa è sospesa. La sospensione segue le regole già disciplinate per tutti gli altri tirocini (vedi FAQ n° 6, 8 e 9).</p> <p>b) i tirocini possono continuare nel caso in cui la fruizione della Cassa integrazione sia a rotazione o a ore e siano rispettate le seguenti condizioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività su cui è impegnato il tirocinante non sia stata sospesa - Il tutoraggio sia garantito. L'eventuale sostituzione del tutor aziendale è ammessa solo a fronte di modifica della convenzione di tirocinio tramite sottoscrizione di un apposito addendum. <p>Si precisa che, durante il periodo emergenziale, anche i tirocini attivati presso aziende in cui la fruizione della Cassa integrazione sia a rotazione o a ore possono continuare soltanto con modalità alternative alla presenza in azienda, sempre che sussistano le condizioni fondamentali sopra riportate.</p> <p>Anche in questo caso dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di Cassa Integrazione. Tale documento, che dovrà riportare la dicitura “Addendum Cassa Integrazione - emergenza epidemiologica COVID-19 “, dovrà essere tenuto agli atti.</p>
18.- In caso di sospensione, come si calcola l'indennità di partecipazione?	Rispetto all'erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida “Durata del tirocinio” in merito alla sospensione o all'eventuale riparametrazione dell'indennità.

Tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani (FAQ DG IFL del 27/02/2020)

Nel caso di tirocini attivati nell'ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell'eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo 3.8 delle Linee guida. Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell'assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

Di seguito il dettaglio sulla procedura da seguire in relazione alle casistiche 2 e 3, rinviando al successivo punto “Modulistica” per la modulistica da utilizzare.

In caso di sospensione, la casistica va gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso e prima della scadenza naturale del tirocinio potrà essere effettuata una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione. La formalizzazione della sospensione dovrà avvenire mediante la predisposizione di

un Addendum alla convenzione di tirocinio, che dovrà riportare la dicitura “*Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19*” e indicare il periodo di sospensione (vedi più avanti il format). L'Addendum dovrà essere firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante e trasmesso tramite mail all'indirizzo tirocini@fondazione lavoro.it per l'apposizione della firma da parte di Fondazione Lavoro. A seguito della ricezione del documento controfirmato dal soggetto promotore, lo stesso dovrà essere caricato sul portale FLLAB e contestualmente sul portale GEFO, allegando una copia all'interno della comunicazione di avvio già presente sul predetto sistema informativo, come previsto al punto 3.2 delle linee guida. Resta inteso che per le sedi non accreditate il caricamento dell'Addendum sul portale GEFO sarà a cura dell'Ufficio tirocini di Fondazione Lavoro, lasciando in capo al Delegato il solo caricamento del modello sul portale FLLab.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazione lavoro.it l'Addendum (vedi più avanti il format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema l'Addendum per la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio in smart working, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sopra riportate. Diversamente, l'Addendum di sospensione COVID-19 (firmato da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegato in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La richiesta di proroga deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista, coerentemente con le procedure in uso e con le disposizioni regionali ai fini della corretta implementazione della piattaforma “GEFO”.

Di seguito la modulistica relativa rispettivamente a:

- sospensione del tirocinio;
- prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza (smart working).

(IN CASO DI TIROCINIO FINANZIATO, AGGIUNGERE I LOGHI DELL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO)

Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19 – sospensione del tirocinio extracurricolare convenzione n. _____ del _____

da redigere su carta intestata della Struttura Ospitante (Azienda/Ente)

Oggetto: Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19

In riferimento al tirocinio extracurricolare, numero di convenzione, Il Soggetto Promotore FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO con sede legale in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456 CAP 00145 Comune ROMA Provincia RM Codice fiscale: 97322850583 Partita I.V.A.: 07979231003 rappresentato da VINCENZO SILVESTRI nato il 30/08/1959 Comune: Palermo Provincia: PA, il Soggetto Ospitante (denominazione), con sede legale in..... n... CAP... cittàProv. (..) Partita IVA / Codice Fiscale..... rappresentato/a dal/la sig./sig.ra nato/a il Comune.....Provincia, il/la tirocinante, con codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap), concordano di sospendere il tirocinio dal giorno al giorno.....per l'emergenza sanitaria, nel rispetto del DPCM 11 marzo 2020 e della nota di Regione Lombardia in merito a Tirocini del 12 marzo 2020.

Luogo e data.....

Firma Referente Struttura Ospitante

.....

Firma del Soggetto Promotore

.....

Firma del tirocinante

.....

(IN CASO DI TIROCINIO FINANZIATO, AGGIUNGERE I LOGHI DELL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO)

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data ___/___/___

Politiche Attive (Comunicato Regione del 17/03/2020)

L'approvazione del D.P.C.M. dell'8/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ha stabilito misure restrittive per il contenimento del contagio e, in particolare con riferimento al sistema educativo, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno del territorio della Regione Lombardia e di altre 14 province italiane. Successivamente, il recente DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all'intero territorio nazionale.

Alla luce di tali prime disposizioni e delle indicazioni delle autorità sanitarie che invitano a limitare i contatti diretti fra persone per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, alcuni operatori hanno assunto la decisione di chiudere gli sportelli al pubblico e di sospendere i servizi di politica attiva. Tale decisione non può che considerarsi coerente con l'esercizio responsabile dell'autonomia imprenditoriale e datoriale.

Successivamente, il DPCM del 11/03/2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive all'esercizio di alcune attività.

Alla luce di tutto ciò, poiché le politiche attive non sono considerate servizi essenziali, la Regione, per quanto di propria competenza, condivide l'opportunità di sospendere, per tutto il periodo di vigenza dell'attuale regime di restrizioni, i servizi erogati nell'ambito delle misure finanziate da Regione Lombardia: Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Dote Lavoro_disabilità, Avviso Azioni di rete per il lavoro

Nel frattempo, Regione Lombardia ha definito le modalità tecniche, nell'ambito dei singoli avvisi, per consentire la proroga delle doti coinvolte nella sospensione e la relativa rendicontazione dei servizi. Tuttavia, laddove le specificità dell'attività da svolgere, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti dei servizi, consentano una modalità di svolgimento degli stessi mediante forme alternative alla presenza presso l'operatore, è possibile ammettere e valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

Le restrizioni derivanti dalle disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno impatti significativi sulla realizzazione dei servizi di politica attiva realizzati nell'ambito dei progetti finanziati dall'Asse I del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia.

Pertanto, Regione Lombardia intende aggiornare le attuali disposizioni degli Avvisi per consentire il completamento delle attività e la continuità del servizio.

Con successiva comunicazione, seguirà il provvedimento di formalizzazione di tali aggiornamenti e le modalità operative conseguenti all'adeguamento del sistema informativo.

Avviso Dote Unica Lavoro - Fase 3. È possibile attivare la dote a distanza (in via telematica). In questo caso, il destinatario dovrà dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di attivare la dote e di usufruire dei servizi offerti dall'operatore e l'impegno a presentare o inviare il PIP debitamente firmato. Tale dichiarazione, così come il PIP firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore.

È ammessa l'erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali. Al contrario, non è ammissibile la formazione e i servizi al lavoro di gruppo erogati a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute.

Per consentire il completamento dei servizi sarà comunque prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi servizi.

Nello specifico:

1) Per le doti di fascia 1, 2 e 3 i termini per la realizzazione delle attività sono fissati a 12 mesi (360 giorni) dalla data di attivazione della dote, per:

- le doti già attivate e con scadenza prevista a partire dal 23 febbraio 2020 (quindi le doti scadute a partire dal 23 febbraio ad oggi non devono intendersi concluse, ma in corso). Fanno eccezione le doti in stato “concluso”;
- tutte le nuove doti da attivare.

2) Per le doti di fascia 4 e 5 i termini per la realizzazione delle attività sono prorogati di 3 mesi (90 giorni), con riferimento a:

- le doti già attivate e con scadenza a partire dal 23 febbraio 2020. Fanno eccezione le doti in stato “concluso”;
- tutte le nuove doti da attivare, fino a data da definirsi e comunque successiva al 30 giugno, in relazione all’evolversi degli effetti dell’attuale emergenza.

Per queste doti, i servizi dovranno essere erogati:

- per la fascia 4: entro 450 giorni dalla data di attivazione della dote;
- per la fascia 5: entro 270 giorni dalla data di attivazione della dote.

I termini di rendicontazione restano confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote.

Avviso Garanzia Giovani - Fase 2. È possibile attivare la dote a distanza (in via telematica). In questo caso, il destinatario dovrà dichiarare all’operatore, via e-mail, la conferma della volontà di attivare la dote e di usufruire dei servizi offerti dall’operatore e l’impegno a presentare o inviare il PIP debitamente firmato. Tale dichiarazione, così come il PIP firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall’operatore.

Per quanto concerne l’erogazione dei servizi:

- Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello: è ammessa l’erogazione di tutti i servizi a distanza;
- Misura 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo: non è ammissibile la formazione erogata a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute;
- Misura 3 - Accompagnamento al lavoro: è ammessa l’erogazione di servizi a lavoro a distanza;
- Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare: per l’Accompagnamento al tirocinio è ammessa l’erogazione dei servizi a distanza; per la realizzazione delle attività di tirocinio si faccia riferimento alla nota “Tirocini”, avente ad oggetto le indicazioni per svolgimento delle esperienze di tirocinio curriculare ed extracurriculare in situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, emessa dalla DF IFL.

Generale. Per consentire il completamento dei servizi sarà comunque prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi servizi. Nello specifico:

- per le doti già attivate e con data effettiva di conclusione dei servizi successiva al 23.02.2020 (23.02.2020 incluso) tale data viene prorogata di ulteriori 6 mesi;
- per tutte le doti già attivate, ma con servizi non ancora avviati la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote;
- per tutte le nuove doti da attivare la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote.

I termini di rendicontazione sono confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote. Fanno eccezione le doti con servizi già conclusi prima del 23.02.20 e per i quali si rende necessaria la rendicontazione, il cui termine di rendicontazione viene prorogato di ulteriori 30gg.

Garanzia Giovani (Decreto Regione n. 3773 del 25/03/2020)

Adotta, per il periodo di vigenza delle disposizioni dettate per il contenimento Covid-19, le seguenti determinazioni, relative all'avviso per l'attuazione di Garanzia Giovani – Fase II in Lombardia.

Proroga dei termini. Per consentire il completamento dei servizi è prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi servizi. Nello specifico:

- per le doti già attivate e con data effettiva di conclusione dei servizi successiva la 23.03.2020 tale data è prorogata di ulteriori 6 mesi;
- per tutte le doti già attivate, ma con servizi non ancora avviati la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote;
- per tutte le nuove doti da attivare la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote.

I termini di rendicontazione sono confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote. Fanno eccezione le doti con servizi già conclusi prima del 23.02.20 e per i quali si rende necessaria la rendicontazione, il cui termine di rendicontazione viene prorogato di ulteriori 30gg.

Modalità di staccare la dote. È possibile attivare la dote a distanza (modalità telematica).

Fra i servizi erogabili a distanza sono compresi anche i PIP e il PSP che possono essere sottoscritti secondo modalità semplificate (foto, scansione) e trasmessi all'operatore, oppure, firmati successivamente come da casistiche di seguito indicate. Inoltre, deve essere richiesta al destinatario NEET, una comunicazione di accettazione tramite account mail personale. Tali documenti devono essere tenuti agli atti ed esibiti in caso di controlli corredati da copia del documento.

Si ricorda che per procedere con la presa in carico non è necessario caricare a sistema il PIP (deve essere tenuto agli atti).

Per quanto concerne il PSP, di seguito le casistiche ammissibili per la successiva rendicontazione dei servizi:

- se il NEET ha la possibilità di firmare digitalmente, l'operatore può procedere al caricamento del documento firmato a sistema;
- se il NEET ha la possibilità di firmare in modalità olografa, può scansionare il documento firmato e trasmetterlo all'operatore, che può procedere al caricamento del documento firmato a sistema;
- se il NEET non ha la possibilità di firmare e trasmettere documento, l'operatore può procedere con il caricamento del documento senza sottoscrizione. Gli operatori dovranno integrare il PSP firmato nella fase di elaborazione della domanda di liquidazione.

Erogazione dei servizi. Per quanto concerne l'erogazione dei servizi:

- o Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello: è ammessa l'erogazione di tutti i servizi a distanza;
- o Misura 2A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo: non è ammissibile la formazione erogata a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute;
- o Misura 3 - Accompagnamento al lavoro: è ammessa l'erogazione di servizi a lavoro a distanza;
- o Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare: per l'Accompagnamento al tirocinio è ammessa l'erogazione dei servizi a distanza – smart working; per tutte le restanti casistiche si fa riferimento a quanto stabilito nel DL n.18 del 17.03.2020. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio extra curriculare le stesse possono essere realizzate in modalità smart-working, per tutte le restanti casistiche si fa riferimento a quanto stabilito nel DL n.18 del 17.03.2020.

Decreta di applicare i termini contenuti nel presente provvedimento a far data dal 18 marzo 2020, data di divulgazione ai cittadini dei contenuti tramite gli strumenti on line ed i siti istituzionali di Regione Lombardia.

Decreta di dichiarare che quanto indicato dal presente provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale Autorità di Gestione PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziati dai fondi comunitari.

Dote Unica (Decreto Regione n. 3977 del 31/03/2020)

Decreta:

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, gli aggiornamenti alle disposizioni dell'Avviso Dote Unica Lavoro di cui al d.d.u.o n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii come da Allegato A "Indicazioni regionali per l'Avviso Dote Unica Lavoro a seguito delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" parte integrante del presente decreto che recepiscono anche le indicazioni regionali pubblicate il 18 marzo 2020 e quella del 24 marzo;
2. di stabilire la possibilità del ricorso alla formazione a distanza (Fad) per gli interventi formativi di Fascia 5 destinati ai master universitari di primo e secondo livello;
3. di prevedere che le disposizioni di cui all'Allegato A "Indicazioni regionali per l'Avviso Dote Unica Lavoro a seguito delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" hanno carattere transitorio e potranno essere modificate in relazione all'evolversi delle disposizioni restrittive connesse all'emergenza sanitaria CODIV-19. La loro efficacia decade con la cessazione delle vigenti restrizioni di movimento delle persone e di esercizio delle attività a contatto con il pubblico disposte dalle pubbliche ordinanze. Con successivo provvedimento verrà decretata la conclusione della fase transitoria disciplinata nell'allegato A;
4. di stabilire che, fino alla vigenza delle presenti disposizioni transitorie, sono derogate le disposizioni dell'Avviso e del Manuale di Dote Unica Lavoro incompatibili con le indicazioni operative di cui all'allegato A. Restano, in ogni caso, invariate le altre disposizioni vigenti per la gestione della dote;
5. di approvare, a seguito della verifica periodica la tabella di cui all'Allegato1) "Soglie per operatore al 28 febbraio 2020", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua le nuove soglie massime per gli operatori accreditati alla data del 28 febbraio 2020 per l'attivazione delle doti in fascia 1 2 3 e 4;
6. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per operatore:
 - verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on line per l'invio delle doti a
 - partire dalla data del 3 aprile 2020;
 - rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
 - non costituiscono assegnazione formale di risorse;
7. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n.19516/2018.

Regione Marche

Tirocini extracurricolari (Direttiva Dirigente della P.F. Gestione Mercato del lavoro del 12/03/2020)

Valutati i pareri espressi dalle Regioni nella riunione della IX Commissione dell'11/3/2020, si dispone che i tirocini extracurricolari, ancora in essere, attivati dai Centri per l'Impiego della Regione Marche vengono unilateralmente sospesi d'ufficio, allo scopo di ottemperare alle disposizioni del DPCM che sospende tutte le attività formative e vincola gli spostamenti delle persone ad inderogabili motivi di lavoro.

È fatto salva, limitatamente al periodo di sospensione, per le aziende ospitanti la possibilità di documentare al soggetto promotore la prosecuzione del periodo di tirocinio, se il progetto formativo prevede attività che possono avvenire nelle forme del lavoro a distanza o da remoto, garantendo che il tirocinante venga debitamente assistito dal tutor aziendale, eventuali attrezzature tecniche e accessi a reti aziendali o gestionali. La prosecuzione a distanza durante il periodo di sospensione del tirocinio va autorizzata caso per caso, con apposita nota dal Centro per l'impiego che ha promosso il tirocinio.

Le attività di tirocinio potranno riprendere automaticamente senza alcuna ulteriore comunicazione al termine del periodo di vigenza delle misure nazionali di contenimento del contagio. Per l'eventuale recupero dei giorni di sospensione, al fine di concludere il periodo formativo previsto dal progetto, non è necessaria una richiesta di proroga ma soltanto la prescritta comunicazione Unilav, che deve essere inviata entro 5 giorni dall'evento. Pertanto il recupero del periodo di sospensione è da considerarsi come già preventivamente autorizzato.

Si richiede cenno di adempimento.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

In caso di sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID-19 (firmata da tutti i soggetti interessati) dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposito Addendum (vedi di seguito format) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio

a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Di seguito la modulistica rispettivamente relativa a:

- ADDENDUM per prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza (smart working);
- ALLEGATO A8 REGIONALE– COMUNICAZIONE SOSPENSIONE;
- ALLEGATO A9 REGIONALE – COMUNICAZIONI INERENTI IL TIROCINIO.

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULAREDEL
.....**

Avvio modalità smart working

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal __/__/____ il tirocinio si svolgerà in modalità smart working a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario).

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio : (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data __/__/____



Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno

ALLEGATO A8 – COMUNICAZIONE SOSPENSIONE

AL SOGGETTO PROMOTORE

Oggetto: **Comunicazione di sospensione del tirocinio** (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____ CAP _____ Via _____ n. _____, tirocinante presso il soggetto ospitante: _____

DICHIARA

Di sospendere la frequenza dell'attività di inserimento lavorativo relativa al Tirocinio assegnato, **dal** **al**, per la motivazione di seguito indicata (barrare la casella di riferimento).

I tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio, qualora una delle motivazioni di seguito indicate si protrae per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

- MALATTIA LUNGA
- MATERNITA'
- INFORTUNIO
- ALTRO: _____

Luogo e data _____
Il/La Tirocinante _____

Per accettazione,
il Tutor del soggetto ospitante
(timbro e firma)



Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno

ALLEGATO A9 – COMUNICAZIONI INERENTI IL TIROCINIO

AL SOGGETTO PROMOTORE

Oggetto: **Comunicazioni inerenti il tirocinio** (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000):

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____ CAP _____ Via _____ n. _____, legale rappresentante del soggetto ospitante: _____, dove si realizza il Tirocinio assegnato a: _____

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:

COMUNICA

La variazione di seguito indicata (barrare la casella di riferimento):

CAMBIAMENTO SEDE

Indicare la nuova sede:

VARIAZIONE ORARIO DI PRESENZA IN AZIENDA

ORARIO PRECEDENTE:

GIORNO	ENTRATA ORE	USCITA ORE	ENTRATA ORE	USCITA ORE	FIRMA TIROCINANTE
LUNEDI'					
MARTEDI'					
MERCOLEDI'					
GIOVEDI'					
VENERDI'					
SABATO					
DOMENICA					



VARIAZIONE D'ORARIO:

GIORNO	ENTRATA ORE	USCITA ORE	ENTRATA ORE	USCITA ORE	FIRMA TIROCINANTE
LUNEDI'					
MARTEDI'					
MERCOLEDI'					
GIOVEDI'					
VENERDI'					
SABATO					
DOMENICA					

SOSTITUZIONE TUTOR

Indicare i dati del nuovo tutor:

Nome: _____ Cognome: _____

C.F. _____

Telefono: _____ E-mail: _____

ALTRO:

Luogo e data _____

Il legale rappresentate del
 soggetto ospitante
 (timbro e firma)

Per presa visione,
 Il/La Tirocinante

Regione Molise

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (D.D. III Dipartimento n. 28 del 19/03/2020)

Dispone la sospensione con decorrenza immediata per “causa di forza maggiore”, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause riconducibili alla “ chiusura aziendale” o altro, tutti i tirocini extracurricolari di cui:

- a) alle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Molise”, recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 7 luglio 2017;
- b) alla deliberazione di Giunta regionale n. 487 dell’11 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione Direttiva regionale attuativa delle linee guida in materia di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”
- c) alla deliberazione di Giunta regionale n. 538 del 6 ottobre 2015, avente ad oggetto: “Accordo del 5 agosto 2014, repertorio atti n. 99/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” – Recepimento.”.

Dispone inoltre:

- di sospendere l’attivazione nella Regione Molise di nuovi tirocini extracurricolari fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali;
- di disporre che qualora ricorrano i presupposti e le condizioni per la proroga o il rinnovo dei tirocini extracurricolari in essere alla data del presente provvedimento, la stessa proroga o rinnovo, in deroga a quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 5 delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari” recepite con DGR n. 252/2017, potrà essere autorizzata solo dopo la data del 3 aprile 2020;
- di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell’obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto d’ufficio alla creazione dell’evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID-19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell’intero periodo di sospensione.

Regione Piemonte

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione Direzione IFL 12/03/2020)

Tutte le attività didattiche in presenza sono sospese. Rientrano tra le azioni sospese anche le attività previste dalla direttiva Orientamento e i servizi al lavoro finanziati.

I corsi autorizzati ma non ancora avviati sono sospesi e dovranno essere ricalendarizzati a conclusione dell'emergenza sanitaria.

Sono sospesi gli stage curriculari e i tirocini extracurricolari.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione CPI Cuneo 12/03/2020)

In linea con le disposizioni regionali per i bandi finanziati ed in ottemperanza al nuovo DPCM 9 marzo 2020, tutti i tirocini extracurricolari in essere devono essere sospesi, anche quelli che non rientrano in misure finanziate.

Le sospensioni saranno registrate sul Portale tirocini. Il periodo perso, che sarà certamente di "almeno 15 giorni solari consecutivi" (co. 4 art. 3 DGR 85/17), fissando il DPCM in oggetto restrizioni sugli spostamenti fino al 3 aprile, potrà essere recuperato con una Comunicazione successiva di proroga.

È sospesa anche l'attivazione di nuovi tirocini.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione CPI Borgomanero 12/03/2020)

Si comunica che in linea con le disposizioni regionali ed in ottemperanza al nuovo DPCM 9 marzo 2020, tutti i tirocini extracurricolari in essere, devono essere sospesi.

Vi chiediamo pertanto di procedere obbligatoriamente alla sospensione a far data da oggi (oggi ultimo giorno lavorativo), vi chiediamo di comunicarci la presa visione e vi precisiamo che il periodo di sospensione che verrà inserito sul portale regionale dei tirocini andrà fino al 03/04/2020.

La sospensione delle attività adottate per l'emergenza sanitaria potrà essere recuperata con proroga al termine del tirocinio al pari delle altre sospensioni previste da normativa (co. 4 art. 3 DGR 85/17 - "almeno 15 giorni solari consecutivi").

Al momento si chiede di non effettuare nessuna comunicazione di proroga in attesa dell'evolversi della situazione.

Si raccomanda pertanto di non interrompere o far cessare alcun tirocinio, fatto salvo l'eventuale volontà del tirocinante.

Si ricorda che non è ammessa alcuna forma di smart working e/o di telelavoro per i tirocinanti.

Successivamente saranno fornite le ulteriori indicazioni per procedere con la comunicazione di proroga.

Tirocini extracurricolari Garanzia Giovani (Comunicazione Direzione IFL del 11/03/2020)

Facendo seguito alle indicazioni della Direzione circa i servizi al lavoro, si comunica di procedere alla sospensione dei tirocini avviati con la seguente modalità. Sul Portale tirocini dovrà essere indicata la data di inizio sospensione con la motivazione "chiusura aziendale" specificando nelle ulteriori informazioni che si tratta di una "sospensione per emergenza sanitaria"; la data fine potrà essere inserita nel momento in cui potranno essere riprese le normali attività. Questo periodo di sospensione potrà essere recuperato con proroga al termine del tirocinio, al pari delle altre sospensioni previste da normativa. Nel caso in cui vi siano tirocini in scadenza durante il periodo di sospensione, si proceda ad una proroga per il periodo di sospensione maturato: potranno essere effettuate più proroghe fino a quando sarà possibile il rientro in tirocinio. Si raccomanda pertanto di non interrompere o far cessare alcun tirocinio, fatto salvo l'eventuale volontà del tirocinante. Sul registro cartaceo occorre indicare la motivazione dell'assenza indicando "sospensione per emergenza sanitaria COVID-19".

Riguardo ai tirocini autorizzati, si suggerisce il differimento dell'avvio: nel caso in cui ciò comporti il superamento dei 30 giorni previsti dalle disposizioni, si considerano autorizzate le deroghe previa comunicazione via pec: la comunicazione dovrà riportare la motivazione "per emergenza sanitaria" e gli estremi del tirocinio (CF tirocinante e dell'azienda).

Si ricorda che non è ammessa alcuna forma di smart working e/o di telelavoro per i tirocinanti.

Tirocini extracurricolari Garanzia Giovani (Comunicazione Uff. Tirocini Regione 19/03/2020)

Si specifica che le comunicazioni di differimento all'avvio di tirocini autorizzati, che sono già pervenute o perverranno, sono da intendersi automaticamente accolte e che la scadenza del differimento, in ottemperanza al DPCM del 9 marzo c.a. e ss.mm.ii., è fissata al 3 aprile compreso, fatto salvo l'adozione di ulteriori specifici provvedimenti in materia.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Determinaz. Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020)

La Regione Piemonte ha disposto la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari fino al termine delle misure restrittive per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

Al momento e per la durata dell'emergenza in corso, siano sospesi fino a nuova disposizione tutti i termini perentori e ordinatori previsti dai bandi, dai provvedimenti in materia di accreditamento per l'esecuzione dei progetti finanziati e riconosciuti e in materia di tirocini extracurricolari, fatte salve eventuali specifiche indicazioni che potranno essere successivamente fornite.

Attivazione modalità di svolgimento del tirocinio alternativa alla presenza in azienda. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma è un'esperienza formativa che si svolge in ambiente lavorativo e, pertanto, si dispone la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari.

Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante – sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi, delle attività oggetto del tirocinio – consentano una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda, si ritiene ammissibile, in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per i tirocini attualmente in corso e per il periodo di emergenza sanitaria, la possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire:

- autenticazione dell'utente;
- tracciamento delle attività;
- modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.

Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità deve farne richiesta scritta al soggetto promotore, con adeguata relazione circa le attività oggetto del Progetto Formativo Individuale da svolgere a distanza e gli strumenti e le modalità che devono essere adottate, per il proseguimento del percorso di tirocinio in modalità "agile".

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale per il tramite di adeguata tecnologia: l'attività di tutoraggio dovrà essere registrata e/o documentata e presentata al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio, sia del tirocinante che del soggetto promotore garante dell'esperienza formativa.

Il soggetto ospitante è tenuto a prestare idonea copertura assicurativa e a inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Proroga. In caso di sospensione, la stessa va gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad una "chiusura aziendale". Il soggetto promotore comunica al soggetto ospitante e al tirocinante che dal tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso. Al fine di non aggravare gli adempimenti e considerato che la data fine della sospensione non è al momento prevedibile, è

sufficiente la comunicazione, e l'inserimento sul "Portale Tirocini" potrà essere effettuato al momento della ripresa delle attività. Prima della scadenza naturale del tirocinio potrà essere effettuata una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione, con le modalità previste dalla disciplina dei tirocini.

Sono sospesi gli avvisi di nuovi tirocini extracurricolari, fino al termine delle misure restrittive previste dai DPCM sopra citati.

Per quanto riguarda i tirocini finanziati nell'ambito delle misure regionali di politica attiva del lavoro, autorizzati dall'Amministrazione nel mese di marzo e successivi, per il periodo di emergenza sanitaria non è necessario inviare alcuna comunicazione, in quanto l'avvio è sospeso d'ufficio: il termine di 30 giorni previsto dalle disposizioni dei Bandi regionali decorrerà dalla ripresa ordinaria delle attività.

Indennità di tirocinio. L'indennità di tirocinio durante la sospensione dovrà essere sospesa, come previsto dalla disciplina di cui alla DGR 85/2017, e sarà riconosciuta con la proroga correlata al periodo di sospensione.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione Regione del 02/04/2020)

Tirocini e cassa integrazione in deroga. In seguito alla firma dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 con le parti sociali sulla gestione della Cassa integrazione in deroga in Piemonte, le parti hanno concordato che qualora l'azienda/soggetto ospitante faccia ricorso alla CIG in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale, il tirocinio in corso e attualmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria non deve essere cessato.

Sarà consentita la ripresa dei percorsi sospesi, proroghe comprese, fino al loro termine naturale, non appena l'emergenza sarà conclusa e ci siano le condizioni per proseguire proficuamente le azioni di tutoraggio intraprese, anche in presenza di procedimenti salariali ancora in atto.

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (FAQ Regione del 15/04/2020 e successivi agg.)

Consulta le FAQ al seguente [link](#).

Procedura e modulistica

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

Sospensione del tirocinio. In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID -19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La proroga dovrà essere effettuata entro la data fine del tirocinio originariamente prevista.

Riattivazione/prosecuzione del tirocinio in modalità alternativa alla presenza in azienda. Si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it apposita richiesta con relativa relazione per l'attivazione del tirocinio in modalità alternativa alla presenza in azienda (vedi di seguito format) debitamente compilata e firmata dal soggetto ospitante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L'Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio

attraverso la creazione dell'evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l'Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

Ufficio Tirocini Fondazione
Consulenti per il Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma

Richiesta attivazione modalità alternativa alla presenza in azienda del tirocinio extracurriculare
.....del

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale
....., - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente
in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Chiede l'autorizzazione alla modalità alternativa alla presenza in azienda a far data dal ___/___/___
secondo quanto previsto dalla relazione in allegato.

Luogo e data ___/___/___

Il soggetto ospitante

Il soggetto promotore (per accettazione)

SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO OSPITANTE

Relazione sulle attività del tirocinio extracurricolare in modalità alternativa alla presenza in azienda

Il tirocinio (*indicare il TFO*) a far data dal ___/___/___ si svolgerà in modalità *indicare modalità telematica alternativa alla presenza in azienda a causa della situazione di emergenza COVID-19*, con il seguente orario (*giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario*) e con le seguenti attività (*indicare un elenco dettagliato delle attività di svolgimento a distanza*)

Informativa e strumentazione consegnata da parte del soggetto ospitante al tirocinante ai fini di garantire un'adeguata formazione:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (elenco dell'attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Elenco delle modalità relative al tutoraggio previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto: (*inserire un elenco dettagliato delle attività*).

Riferimento copertura assicurativa:

Regione Puglia

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (DG.R. n. 282 del 13/03/2020)

In ragione del persistere della emergenza sanitaria e in coerenza con le decisioni assunte dal Governo nazionale e regionale, tutti i tirocini extracurricolari svolti nell'ambito del territorio regionale sono sospesi fino a nuova comunicazione con cui saranno fornite specifiche disposizioni per come proseguire.

Tale decisione riguarda tutti i tirocini extracurricolari, tra cui quelli attivati nell'ambito del programma Garanzia Giovani.

Tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani (Comunicazione Regione del 13/03/2020)

Con riferimento alla misura 5 relativa all'avviso multimisura, con la presente si rendono note le procedure operative funzionali a garantire la sospensione dei tirocini extracurricolari e le modalità di rendicontazione dei medesimi sul sistema informativo regionale.

Nell'ambito del ridetto sistema informativo, per ogni tirocinio attivato, Innovapuglia in data 13/03/2020 ha sospeso dal punto di vista informatico tutti i tirocini.

L'introduzione di detta funzionalità comporterà l'arresto dell'automatismo correlato allo stato "F" (fine percorso politica attiva) e dell'aggiornamento della SAP sul nodo nazionale.

La sospensione avrà effetto sino a quando permangono gli effetti giuridici correlati all'adozione, da parte del Governo centrale, di provvedimenti funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Con riferimento alla rendicontazione della misura 5 Promozione, si rende noto che tutti i tirocini sospesi, tramite l'introduzione di apposita funzione del Sistema informativo, verranno rendicontati in domande di rimborso a sé.

Politiche attive (Comunicato Stampa Regione del 11/03/2020)

In coerenza con le decisioni assunte dal Governo nazionale e regionale, devono quindi intendersi sospesi fino alla data del 3 aprile 2020 tutti i corsi di formazione professionale direttamente finanziati dalla Regione Puglia, i corsi di riqualificazione e di politica attiva per il lavoro.

Sono altresì sospese le attività di Garanzia Giovani.

Le Sezioni regionali competenti stanno concedendo, agli enti che ne fanno richiesta, proroghe dei termini amministrativi e di conclusione delle attività didattiche contenuti negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari. Stiamo anche verificando la fattibilità tecnica di una ulteriore proroga del termine del 31 marzo 2020 relativo alla conferma dei requisiti di accreditamento.

Procedura.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI E FINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID – 19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Per i tirocini finanziati, la Regione, attraverso il sistema informativo, ha disposto d'ufficio la sospensione dal punto di vista informatico dei tirocini attivati. Ciò comporta l'arresto dell'automatismo correlato allo stato "F" (fine percorso politica attiva) e dell'aggiornamento della SAP sul nodo nazionale.

Regione Sardegna

Tirocini extracurricolari autofinanziati e finanziati (Comunicazione ASPAL del 12/03/2020)

L'ASPAL, a seguito della situazione di emergenza sanitaria decretata con Dpcm 8 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con successivi decreti, comunica la sospensione di tutti i tirocini per l'intero mese di marzo 2020, sino a data da definirsi in funzione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

Sono interessati dalla sospensione:

- i tirocini in corso a valere sull'Avviso pubblico per l'attivazione di progetti di tirocinio 2019 P.O.R. FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione – Azione 8.5.1;
- i tirocini a valere sull'Avviso pubblico per l'attivazione di progetti di tirocini TVB Sardegna LavORO P.O,R. FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione – Azione 8.5.1;
- i tirocini regionali;
- i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- i tirocini giudiziari

In virtù della sospensione, dalla data odierna non è consentito al tirocinante il prosieguo delle attività di tirocinio.

Tirocini extracurricolari finanziati (D.D.G. n. 806 del 26/03/2020)

Con riferimento ai tirocini extracurricolari sospesi per effetto dell'emergenza COVID-19 o ancora da avviare, il Soggetto Promotore può autorizzare la prosecuzione o l'avvio in modalità smart/agile working, per una durata non superiore al periodo di emergenza, alle seguenti condizioni:

- il datore di lavoro ospitante definisce condizioni e modalità di svolgimento del percorso tali da garantire il rispetto delle disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza epidemiologica COVID – 19;
- il datore di lavoro fornisce al tirocinante le attrezzature necessarie e il supporto telefonico o mediante altri strumenti (mail, ecc.), assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza;
- tale modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e inserita nel piano formativo in caso di avvio di nuovo tirocinio. In caso di percorsi già avviati deve essere sottoscritto un addendum al progetto formativo già esistente;
- le attività devono svolgersi nel rispetto del principio della compresenza di tirocinanti e tutor/legale rappresentante del Soggetto Ospitante anche se a distanza, della simultaneità delle attività legate al progetto di tirocinio e della verifica periodica delle attività formative svolte e degli apprendimenti conseguiti da Tirocinanti.

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Comunicato ASPAL del 01/04/2020)

A seguito della situazione di emergenza sanitaria in corso, comunica che è confermata la sospensione di TUTTI i tirocini extracurricolari in corso e di nuova attivazione sino a data da definirsi.

Sono sospesi i tirocini:

- Avviso Pubblico 2019 – P.O.R. FSE 2014-2020;
- Avviso Pubblico TVB Sardegna LavORO – P.O.R. FSE 2014-2020;
- di tipologia regionale con indennità autofinanziate dalle imprese ospitanti;
- Avvisi Pubblici presso gli Uffici Giudiziari della Sardegna;
- progetti finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

La disposizione di sospensione vige sino a nuove disposizioni del Governo e della Regione, e non consente al momento il proseguimento delle attività di tirocinio in azienda.

L'Aspal comunica inoltre che sono in corso le valutazioni in merito alle tipologie di attività formative che si prestano all'eventuale realizzazione a distanza.

A seguito delle verifiche avviate, ASPAL comunicherà alle imprese di cui ai codici Ateco dell'allegato 1 DPCM 25 Marzo 2020, la possibilità di riattivazione dei tirocini.

Tale opportunità, oltre che dai contenuti del piano formativo individuale già approvato, è condizionata anche dalle specificità del soggetto ospitante, che dovrà dimostrare di poter organizzare il tutoraggio a distanza e la disponibilità di tecnologie telematiche da mettere a disposizione del tirocinante.

Politiche Attive - Imprinting (Comunicazione Regione Prot. N. 13566 del 15/04/2020)

In riferimento alla determinazione n. 11858/806 del 26/03/2020, contenente disposizioni urgenti relative alle operazioni cofinanziate dal POR Sardegna FSE 2014-2020, tra le quali rientrano anche i percorsi di affiancamento e supporto consulenziale di cui al programma IMPRINTING - fase Ex post, si evidenzia che, al fine di pregiudicare il meno possibile l'attuazione dei progetti in esame e per la durata non superiore al periodo di emergenza stimata, alla data odierna, al 3 maggio 2020, SI AUTORIZZA la modalità "a distanza". Laddove possibile le attività in presenza possano essere sostituite mediante il ricorso ad applicativi, strumenti, tecnologie dell'informazione, nel rispetto del principio di tracciabilità ed efficacia delle attività programmate e alle condizioni previste nella suddetta determinazione e nell'avviso pubblico.

Come disposto all'art. 2 della determinazione in oggetto, ciascun Beneficiario deve presentare al competente Responsabile di Azione prima dell'avvio delle attività "a distanza", una comunicazione contenente:

- dichiarazione di utilizzo di modalità di erogazione a distanza delle attività formative o di affiancamento e supporto consulenziale;
- descrizione degli strumenti e delle modalità di gestione e tracciabilità delle attività a distanza;
- calendario aggiornato delle attività;
- modalità di verifica degli apprendimenti dei partecipanti al termine di ciascun modulo;
- modalità di fruizione alternativa o recupero successivo delle attività in presenza per i partecipanti che non possono fruire della modalità a distanza per ragioni ostative anche di carattere tecnologico.

Il Beneficiario è tenuto all'attuazione delle attività nel rispetto dei principi indicati dalla presente nota e dalle eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio che potranno essere fornite successivamente, qualora ritenuto necessario, dallo scrivente Servizio. Si trasmette in allegato la determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale n. 11858/806 del 26/03/2020.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Per i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la comunicazione di sospensione COVID-19, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione COVID – 19 nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

Regione Sicilia

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Comunicato prot. 14953 del 18/03/2020)

Ogni soggetto ospitante valuterà l'opportunità di sospensione del tirocinio, comunicando al CPI di competenza la relativa sospensione.

Il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del tirocinio per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e pertanto la data di conclusione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogata esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione avendo cura di fare le necessarie modifiche al portale delle comunicazioni obbligatorie.

Non sarà necessaria da parte dell'Amministrazione alcuna autorizzazione o comunque alcun riscontro alla comunicazione di sospensione.

Tirocini extracurricolari Avviso pubblico n. 22/2018 (Comunicato prot. 14368 del 11/03/2020)

Disposta la sospensione ai sensi del DPCM del 09/03/2020 dei tirocini attivati nell'ambito dell'Avviso 22/2018.

I soggetti ospitanti dovranno comunicare il periodo di sospensione delle attività, utilizzando il modulo regionale (vedi di seguito), nonché la ripresa delle stesse, al soggetto promotore, il quale provvederà alla trasmissione al Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio II - Programmazione FSE e PAC; Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC; Servizio IV - Monitoraggio e controlli di primo livello e rendicontazione interventi FSE, all'indirizzo PEC dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del bimestre per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e, pertanto, la data di conclusione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogata esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione.

Non sarà necessaria da parte dell'Amministrazione alcuna autorizzazione o alcun riscontro alla comunicazione di sospensione stessa.

Appare utile ricordare, a tal proposito, che ai fini della validità della proroga, e del conseguente riconoscimento dell'indennità, dovranno necessariamente essere prorogate le coperture assicurative (INAIL e RCT) previste dall'art. 9 dell'Avviso.

La comunicazione dovrà essere effettuata unicamente utilizzando il modulo predisposto dalla Regione (vedi di seguito), che dovrà essere compilato e firmato dal soggetto ospitante e controfirmato dal soggetto promotore.

La mancata comunicazione della sospensione nei modi e nei tempi previsti, comporterà il mancato riconoscimento della stessa e del periodo di proroga e, conseguentemente, la mancata erogazione dell'indennità per il periodo corrispondente.

Tirocini extracurricolari Avviso pubblico n. 22/2018 (Comunicato prot. 16947 del 02/04/2020)

Le disposizioni impartite precedentemente e relative alla sospensione delle attività di tirocinio di cui all'Avviso 22/2018 si intendono prorogate fino al 13 aprile 2020 ed automaticamente prorogate nel caso di eventuale emanazione di ulteriori DPCM.

Tirocini in Garanzia Giovani (Avviso Coordinamento CPI Messina prot. 16303 del 11/03/2020)

Confermata la sospensione dal 09/03/2020 al 03/04/2020 di tutte le erogazioni dei servizi che possono essere differite nel tempo, pertanto, è stato disposto l'annullamento degli appuntamenti già fissati per le attività inerenti il Reddito di Cittadinanza, Garanzia Giovani e la "condizionalità". Della riprogrammazione degli appuntamenti verrà data notizia agli utenti via mail o telefono.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Per tutti i tirocini rientranti nei settori soggetti all'obbligo di sospensione delle attività industriali e commerciali di cui al DPCM del 22 marzo 2020, per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione, firmata da tutti i soggetti interessati, dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI FINANZIATI (AVVISO n. 22/2018)

Al fine di comunicare gli eventi di sospensione relativi ai tirocini promossi attraverso l'Avviso 22/2018, sarà necessario generare l'evento di sospensione sul portale FLLab mediante l'ordinaria procedura informatica. Generando l'evento di sospensione, il Delegato dovrà allegare:

- nel caso in cui l'Ente Ospitante sospenda le attività, il modello di sospensione per COVID-19 emanato dalla Regione Siciliana (vedi di seguito);
- nel caso in cui l'Ente Ospitante non sospenda le attività, ma in ogni caso tenuto a sospendere i tirocini secondo quanto previsto dalla nota prot. 14368 dell'11/03/2020, il modello di sospensione per COVID-19 emanato dalla Regione Siciliana (adeguando il testo del modello della Regione secondo il caso specifico), nonché ulteriore autocertificazione dell'azienda con la quale si specifica che il periodo di sospensione afferisce al percorso di tirocinio e non alla chiusura dell'azienda (vedi di seguito).

Il modello regionale di comunicazione di sospensione per COVID-19 è reperibile al seguente [link](#); di seguito, invece, il modello di autocertificazione dell'azienda ospitante (da allegare alla comunicazione per sospensione dell'attività del tirocinio non dovuta a chiusura aziendale).

SU CARTA INTESATA DELL'AZIENDA

Regione Siciliana
Dipartimento del Lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative

Oggetto: Avviso pubblico n. 22/2018 Soggetti promotori per la realizzazione di tirocini extracurricolari. D.D.G. n. 360 del 25 febbraio 2019. Autocertificazione Soggetto ospitante sospensione attività di tirocinio emergenza sanitaria COVID-19 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto (*nome e cognome del legale rappresentante dell'azienda*), nato/a (*luogo di nascita*), il (*data di nascita*), Codice Fiscale _____ e residente in (*comune di residenza*) PROV _____, in via/p.zza _____ n. ___, in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____, Via _____ n. ___, Comune/PV _____, telefono _____ Fax _____ e.mail _____,

con riferimento al percorso di tirocinio di (*nome cognome e codice fiscale del tirocinante*) attivato nell'ambito dell' "Avviso pubblico n. 22/2018 "Soggetti promotori per la realizzazione di tirocini extracurricolari. D.D.G. n. 360 del 25 febbraio 2019", presso la sede della medesima, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA

(ai sensi del DPR 445/2000)

che le attività di tirocinio sono sospese dal ___ al ___ a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Luogo e data

Timbro e firma*
Legale rappresentante dell'azienda

*Si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Regione Toscana

Tirocini extracurricolari, autofinanziati e finanziati (nota esplicativa regionale del 16/03/2020)

Come chiarito con note del 5/3/2020 e del 10/3/2020, per effetto del DPCM del 9 marzo 2020 i tirocini non curricolari sono sospesi fino al 3 aprile 2020.

Di seguito si forniscono chiarimenti operativi utili a gestire il periodo di sospensione.

Tirocini non curricolari e svolgimento a distanza delle attività tramite strumenti ICT. Il tirocinio non curricolare è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tale esperienza, per espressa previsione della Legge Regionale n. 32/2002, art. 17 bis, non costituisce rapporto di lavoro e non può essere usata in alternativa al lavoro subordinato.

Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.

Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione.

Il soggetto ospitante è tenuto altresì a fornire al tirocinante un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione. Il tirocinante deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal soggetto ospitante impegnandosi a svolgere le attività di cui al progetto formativo in luoghi di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d'uso e la sicurezza.

Il tirocinante ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività formative effettuate all'esterno dei locali del soggetto ospitante, così come previsto dall'art. 17 ter comma 7 di cui alla LR 32/2002.

Le attività oggetto del tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo ed essere regolarmente riportate nel registro individuale del tirocinante. Il tutor aziendale dovrà adottare idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e garantire adeguato supporto al tirocinante attraverso le modalità ICT identificate nello stesso.

Comunicazioni necessarie per la sospensione. Il soggetto ospitante deve inviare una CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.

Rimborso spese forfettario al tirocinante durante la sospensione. Durante la sospensione del tirocinio il rimborso spese forfettario al tirocinante non è dovuto.

Contributo regionale per i tirocini non curricolari. La domanda di ammissione a finanziamento dei tirocini di nuova attivazione (Modello 1) deve essere inviata nei termini previsti dall'Avviso.

Il soggetto ospitante deve inviare CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.

Tale proroga non prevede un aumento del contributo richiesto e non prevede la presentazione del Modello 2.

Dopo l'invio della CO di proroga relativa alla sospensione per Covid-19 è necessario contattare il numero verde del portale Tirocini on Line per richiedere l'aggiornamento della data fine tirocinio.

Tirocini extracurricolari, autofinanziati e finanziati (Comunicazione Regione del 04/04/2020)

Sono sospese fino al 13 aprile 2020 compreso tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 relativo alla proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio.

Si intendono per attività didattiche e formative:

- le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l'offerta formativa pubblica erogata in presenza nell'ambito del contratto di apprendistato;
- le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari, ad eccezione di quelli che possono essere svolti a distanza tramite strumenti ICT.

Tirocini extracurricolari, autofinanziati e finanziati (FAQ regionali, aggiornamento del 07/04/2020)

Consulta le FAQ della Regione, costantemente aggiornate, al seguente [link](#).

Tirocini extracurricolari, autofinanziati e finanziati (Comunicazione Regione del 14/04/2020)

Sono sospese fino al 3 maggio 2020 compreso tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 relativo alla proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio.

Si intendono per attività didattiche e formative:

- le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l'offerta formativa pubblica erogata in presenza nell'ambito del contratto di apprendistato;
- le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari, ad eccezione di quelli che possono essere svolti a distanza tramite strumenti ICT.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI AUTOFINANZIATI

In caso di sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l'Addendum per l'attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione, firmata da tutti i soggetti interessati, dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La richiesta di proroga deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza, si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia e contestualmente dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. Pertanto, prima dell'attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all'indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it la tabella informativa (in allegato) debitamente compilata ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l'inoltro

di un nuovo progetto formativo che dovrà debitamente essere firmato da tutti i soggetti coinvolti, inoltrato per mail all'indirizzo tirocini@fondazione lavoro.it ai fini dell'immediata trasmissione al cpi competente e successivamente caricato su FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di riportare nel registro individuale del tirocinante le attività e le modalità di monitoraggio, di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Tabella informativa per attivazione modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza

CODICE TIROCINIO	
STRUMENTI TECNOLOGICI FORNITI AL TIROCINANTE	
MODALITA' A GARANZIA TUTORAGGIO	
ASSICURAZIONE INAIL (indicare se diversa da quella iniziale)	

Piano Integrato per l'Occupazione – Fase 2 (Comunicazione Direzione Lavoro 12/03/2020)

Al fine di rispondere all'esigenza di continuità dell'erogazione degli interventi rivolti agli utenti, preservando il più possibile la tutela della salute, si specifica quanto segue:

1. tutte le attività a carattere didattico e formativo, ivi comprese quelle a carattere seminariale (attività di gruppo svolte in presenza), che i beneficiari attuatori della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione – Fase 2 hanno calendarizzato, sono sospese fino al 03 aprile 2020 compreso, salvo eventuale proroga del provvedimento. È consentita solo l'eventuale attività svolta a distanza, realizzata attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti;
2. le attività di orientamento a carattere individuale sono sospese fino al 03 aprile 2020 compreso, salvo eventuale proroga del provvedimento. Le attività possono essere svolte esclusivamente con modalità diverse dal colloquio in presenza, attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili (es. via Skype o WhatsApp). In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività e, pertanto, l'operatore registrerà sulla Timesheet allegata all'Avviso lo svolgimento dell'attività a distanza, allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente. Al fine di consentire la verifica dell'anagrafica dell'utente al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto (il cosiddetto nickname) all'utente (tramite invio del nickname attraverso l'indirizzo di posta elettronica o SMS o WhatsApp). È assolutamente indispensabile, ai fini dell'ammissibilità della spesa, conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili.

In ragione della situazione di carattere eccezionale ed emergenziale venutasi a creare, si deroga ai termini individuati dall'Avviso per lo svolgimento delle attività (es. 30 giorni per il primo colloquio ex art. 6 dell'Avviso, 30 giorni entro cui effettuare le prime 3 ore di assessment obbligatorio ex Art. 8 dell'Avviso). La sospensione delle attività legata all'ottemperanza delle disposizioni del DPCM sarà recuperata allungando di un pari periodo i programmi di assistenza intensiva attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Piano Integrato per l'Occupazione – Fase 2 (Comunicazione Direzione Lavoro 19/03/2020)

Facendo seguito a quanto disposto con la precedente Nota N. 0104656 del 12/03/2020, recante ulteriori chiarimenti operativi a seguito dell'emanazione del DPCM 09/03/2020, con particolare riferimento alla sospensione delle attività di orientamento a carattere individuale, fatta salva la possibilità di svolgerle esclusivamente con modalità diverse dal colloquio in presenza, attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili, con la presente, al fine di definire modalità omogenee ed uniformi di gestione delle attività, si indicano il flusso e le procedure da adottare.

1. Avvio o prosecuzione percorso di politica attiva

Primo appuntamento da remoto attivando le modalità a distanza (a mero titolo esemplificativo Skype, WhatsApp, etc.).

NB: Cercare di utilizzare lo strumento che agevoli di più l'utente.

L'operatore contatta mediante videochiamata l'utente.

L'operatore verifica l'anagrafica dell'utente richiedendo l'invio telematico di C.I e Codice Fiscale, se non già in possesso dell'operatore. L'invio da parte dell'utente deve essere fatto sempre tramite numero di telefono e/o e-mail disponibili.

L'uso di Skype, e di altri strumenti che richiedano un nickname, implica che l'utente invii tramite e-mail nella scheda anagrafica il proprio nickname. Salvare la mail ed archiviare.

L'operatore invia secondo le modalità concordate con l'utente il Modulo privacy "INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016"

2. Svolgimento del colloquio mediante videochiamata.

3. Conclusione del colloquio

4. Compilazione Timesheet da parte dell'operatore con data/ orario di inizio/orario di fine/ sede firma operatore

5. Salvataggio documentazione attestante la durata del colloquio:

-screenshot/report da cui si evince: data- durata- nome e cognome utente- numero di telefono

6. L'operatore invia e-mail all'utente specificando data, durata del colloquio online, svolgimento delle attività:

esempio:

Il colloquio è avvenuto in modalità on line in data 16/03/2020 per la durata di 1 ora dalle 11:15 - 12:15.

Argomenti trattati:

attività di ricerca attiva del lavoro

iscrizione e registrazione presso banche dati on line

Richiesta all'utente di rispondere " confermo".

Salvataggio e archiviazione della conversazione tramite posta elettronica o messaggistica

7. L'operatore invia all'utente copia del PRI firmato;

8. L'utente reinvia il PRI sottoscritto, mediante foto Whatsapp (in caso di impossibilità di stampare il PRI, mandare un messaggio/mail di avvenuta ricezione dello stesso e di accettazione del percorso/appuntamento)

Si precisa che tali disposizioni valgono solo ed esclusivamente per la sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione, fase 2 e non possono essere adottate nell'ambito di altri programmi, salvo diversa indicazione da parte delle autorità di gestione degli stessi.

Piano Integrato per l'Occupazione – Fase 2 (Comunicazione Direzione Lavoro 07/04/2020)

Facendo seguito a quanto disposto con le precedenti Note N. 0104656 del 12/03/2020 e N. 0112375 del 19/03/2020, visto l'evolversi e il prolungamento delle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti operativi inerenti la possibilità di svolgere le attività del Piano Integrato per l'Occupazione con modalità diverse dal colloquio in presenza, attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili.

1. Nuove adesioni al Piano Integrato per l'Occupazione. Per l'accesso al PIO2 il cittadino deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Presenza di una DID attiva e convalidata (ovvero con A01 e A02 registrate con date tutte uguali e tipo evento della
- A02 : "Iniziata, in corso di erogazione");
- Stato di disoccupazione conservato;
- Domicilio o residenza in Toscana;
- Non essere percettori di reddito di cittadinanza.

Normalmente, le condizioni di cui al punto 1 possono realizzarsi alla presentazione della richiesta di adesione presso il CPI.

In questa situazione, in attuazione delle disposizioni adottate da ARTI in ottemperanza alle richiamate misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza sanitaria, non è possibile.

La DID può essere rilasciata dall'utente on line sul portale My Anpal, ma il patto di servizio personalizzato richiede la controfirma dell'utente e il rilascio di dichiarazioni autografe.

Per ovviare a questa problematica, che si ripercuote sul PIO ma anche altre situazioni di necessità che richiedono una conferma dello stato di disoccupazione come previsto dall'Art. 20, comma 1 del D.Lgs. 150/2015, sono state adottate le seguenti procedure amministrative da erogare in modalità a distanza:

1) Il cittadino dovrà inviare una specifica richiesta al CPI di competenza, chiedendo di voler confermare lo stato di disoccupazione per motivi di necessità (tra i quali è ricompresa l'adesione al PIO 2, soprattutto se connessa ad una concreta opportunità occupazionale);

L'operatore del CPI dovrà verificare:

1) il possesso da parte dell'utente di dispositivi per accedere al servizio: uno smartphone o un PC con accesso ai servizi Internet attraverso la disponibilità di traffico dati o di collegamento a rete WiFi. Dovrà autorizzare l'utilizzo del microfono o della camera del dispositivo (sempre presente negli smartphone e nei PC portatili, non sempre nei PC fissi) e una stampante.

2) Un indirizzo di posta elettronica valido al quale l'operatore potrà inviare il documento contenente il profiling, il patto di servizio da sottoscrivere e l'assegno per l'impiego, in caso di adesione al PIO2.

3) Verificate queste condizioni, l'operatore del CPI concorderà un appuntamento con data e ora, invierà una mail con l'appuntamento e il link per collegarsi alla piattaforma, all'orario concordato l'utente si collegherà ed effettuerà il colloquio per la convalida della Did.

Al termine, l'operatore invierà per posta elettronica, il profiling e il patto di servizio da sottoscrivere. L'utente, provvederà alla stampa, a sottoscrivere il patto con firma autografa e a rinviarlo via mail all'operatore allegando il documento d'identità.

Potrà rinviare il patto e il profiling sottoscritto anche con firma elettronica. Si ricorda, a tal proposito, che in base alle nuove Linee Guida AGID, la firma con SPID ha lo stesso valore giuridico di quella autografa, consentendo ai cittadini di sottoscrivere atti e contratti. Uno strumento che si va ad aggiungere alla firma elettronica qualificata favorendo il processo di dematerializzazione dei documenti.

L'operatore del CPI documenterà la data, la durata e lo svolgimento delle attività, attraverso la presa in carico in Idol e l'aggiornamento dell'azione (A01 e A02)

I patti e il profiling, dovranno essere salvati e archiviati nella posta elettronica e cartelle condivise del CPI o contenitore Idol dall'operatore.

Qualora l'utente abbia già un patto di servizio attivo con il CPI, questa parte di procedura non si rende necessaria. Ma nel caso in cui l'utente per aderire al PIO2 debba sottoscrivere il patto di servizio e risulti sprovvisto di stampante o SPID, può avvalersi del supporto di un operatore accreditato, se disponibile, seguendo la procedura seguente:

- invia la mail ricevuta dal CPI indicando nel testo la sua impossibilità a stampare la documentazione, indicando l'operatore accreditato come supporto alla procedura sottoscrizione del patto di servizio e come operatore di riferimento per la presa in carico PIO2;
- avendo il CPI già verificato nella fase precedente i requisiti, in via eccezionale consente all'operatore accreditato di prendere in carico la pratica dell'utente impegnandosi a:
 - A) inviare una mail al CPI di competenza con allegato il patto di servizio firmato, la carta d'identità e la mail dell'utente riguardo la sua richiesta di supporto;
 - B) recuperare la firma autografa entro 30 giorni dalla fine dell'emergenza Covid19 e restituirla al CPI di competenza.

L'adesione al PIO 2 da remoto, avviene quindi, secondo questa modalità: l'utente invia una mail al CPI nella quale manifesta la propria volontà di aderire al PIO 2 e indica l'agenzia e la filiale presso

cui intende essere preso in carico. Qualora non l'abbia già fatto nella fase di sottoscrizione del patto di servizio (perché già sottoscritto precedentemente), dovrà allegare copia del suo documento di identità.

Il CPI verificherà il possesso dei requisiti e la presenza di slot liberi in agenda presso la filiale richiesta. Si precisa che non sarà effettuato alcun contatto, né telefonico né via mail con la filiale nel caso in cui non siano disponibili appuntamenti. L'utente sarà informato della circostanza e deciderà se e come procedere.

Nel caso in cui risultino slot liberi, l'operatore del CPI registrerà l'azione A06 e rilascerà l'assegno per l'impiego, di cui invierà copia per mail all'utente. Nell'assegno, saranno indicate data ed ora del primo appuntamento, che dovrà obbligatoriamente svolgersi da remoto.

2. Avvio percorso di politica attiva. Primo appuntamento da remoto attivando le modalità a distanza (a mero titolo esemplificativo Skype, WhatsApp, Google Duo, etc.). NB: Cercare di utilizzare lo strumento che agevoli di più l'utente.

L'operatore contatta mediante videochiamata l'utente.

L'operatore verifica l'anagrafica dell'utente richiedendo l'invio telematico di C.I e Codice Fiscale, se non già in possesso dell'operatore. L'invio da parte dell'utente deve essere fatto sempre tramite numero di telefono e/o e-mail disponibili.

L'uso di Skype, e di altri strumenti che richiedano un nickname, implica che l'utente invii tramite e-mail nella scheda anagrafica il proprio nickname. Salvare la mail ed archiviare.

L'operatore invia secondo le modalità concordate con l'utente il Modulo privacy "INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016" allegato alla presente.

2. Svolgimento del colloquio mediante videochiamata.

3. Conclusione del colloquio

4. Compilazione Timesheet da parte dell'operatore con data/ orario di inizio/orario di fine/ sede firma operatore

5. Salvataggio documentazione attestante la durata del colloquio: -screenshot/report da cui si evince: data- durata- nome e cognome utente- numero di telefono

6. L'operatore invia e-mail all'utente specificando data, durata del colloquio online, svolgimento delle attività: esempio: Il colloquio è avvenuto in modalità on line in data 16/03/2020 per la durata di 1 ora dalle 11:15 - 12:15.

Argomenti trattati

attività di ricerca attiva del lavoro

iscrizione e registrazione presso banche dati on line

Richiesta all'utente di rispondere " confermo".

Salvataggio e archiviazione della conversazione tramite posta elettronica o messaggistica

7. L'operatore invia all'utente copia del PRI firmato. Questo implica che, anche in modalità smart work, l'operatore deve comunque avere a disposizione una stampante.

8. L'utente reinvia il PRI sottoscritto, mediante foto Whatsapp o mail. In caso di impossibilità di stampare il PRI, può mandare un messaggio/mail di avvenuta ricezione dello stesso e di accettazione del percorso/appuntamento e l'impegno a consegnare il PRI in originale debitamente firmato a superamento dell'emergenza da COVID-19. Tale dichiarazione, così come il PRI firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore.

Si precisa che tali disposizioni valgono solo ed esclusivamente per la sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione, fase 2 e non possono

essere adottate nell'ambito di altri programmi, salvo diversa indicazione da parte delle autorità di gestione degli stessi.

Politiche attive (Comunicazione Direzione Formazione 10 marzo 2020)

Tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, sono sospese fino al 03/04/2020 compreso. Per attività didattiche e formative si intendono:

- le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l'offerta formativa pubblica erogata in presenza nell'ambito del contratto di apprendistato;
- le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari.

Le scadenze relative ai percorsi formativi, ricadenti in questo periodo, sono momentaneamente sospese e saranno prorogate per un periodo pari alla durata della sospensione.

È in fase di valutazione la possibilità di autorizzare modalità di svolgimento delle lezioni alternative alla presenza in aula, ad esempio mediante sistemi di aule virtuali telematiche.

I sistemi che saranno individuati dovranno garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza che replichino, per quanto più possibile, la formazione frontale. Le possibili soluzioni in studio dovranno essere condivise a livello nazionale, a partire dal coordinamento interregionale e dai responsabili nazionali dei Programmi Operativi FSE.

Per indicazioni circa Progerri formativi finanziati dal PON IOG, leggi [questa nota](#) del 23/03/2020.

Per indicazioni circa Progerri formativi finanziati dal POR FSE, leggi [questa nota](#) del 23/03/2020.

Regione Umbria

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (circ. n. 2 apr. con D.D. n. 279 del 10/03/2020)

Il Direttore di ARPAL Umbria, considerati i provvedimenti normativi emanati medio tempore dal Governo per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus CODIV-19, ha disposto al punto 1.4 la sospensione temporanea fino al 3 aprile 2020 delle attività legate all'avvio e alla gestione dei tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati. Saranno in seguito comunicate le modalità operative e gestionali definite da ARPAL Umbria per l'approvazione e la gestione dei tirocini interessati dal suddetto provvedimento.

Sono sospese le attività amministrative finalizzate all'attivazione di nuovi tirocini.

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Comunicazione Regione del 25/03/2020)

Indicazioni operative relative alla sospensione dei tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati promossi nella Regione Umbria e Arpal Umbria, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione della circolare ARPAL Umbria n.2 del 10/03/2020 che ha previsto l'immediata sospensione d'ufficio di tutte le attività legate all'avvio e alla gestione di tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione alle modalità di gestione del periodo di sospensione.

Tale disposizione vale per tutti i tirocini svolti in regime ordinario e per quelli finanziati da risorse regionali a valere, ad esempio, sugli avvisi regionali "Umbriattiva Tirocini", "Cresco".

Per i tirocini in corso alla data del 11/03/2020, si precisa che il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Essendo una sospensione d'ufficio non è necessario l'invio di alcuna comunicazione sottoscritta da parte del soggetto ospitante e/o tirocinante bensì l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso il registro presenze del tirocinante.

Per quanto concerne la modalità di comunicazione della sospensione con il Sistema Informativo SARE si precisa che la sospensione, non prevedibile al momento della progettazione del tirocinio, andrà comunicata come proroga, in quanto il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione.

Pertanto alla data di scadenza del tirocinio prevista nel progetto formativo individuale l'azienda ospitante dovrà effettuare una comunicazione Unilav di proroga del tirocinio di durata pari al periodo di sospensione.

Secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento durante il periodo di sospensione non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 81 del 2017 che ha introdotto il lavoro agile in Italia, il tirocinio extracurricolare non può essere effettuato in modalità smart working, in quanto il lavoro agile è una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato". Quindi è destinata a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, ma non ai tirocini. Il tirocinio formativo in qualità di istituto formativo non si configura come un rapporto di lavoro.

Tirocini non finanziati. Le attività inerenti all'istruttoria delle nuove richieste di attivazione di tirocini non finanziati, ai tirocini progettati ma non ancora avviati, riprenderanno successivamente alla data del 3 Aprile 2020, salvo ulteriori ed eventuali provvedimenti

Tirocini finanziati. Si considerano sospese tutte le tempistiche previste dall'Avviso "Umbriattiva Tirocini" per la gestione delle proposte e dei progetti formativi di tirocinio.

Più precisamente:

- Qualora non si proceda alla selezione del candidato tirocinante entro 15 gg. dalla chiusura della proposta, questa non decade automaticamente (tuttavia nel caso in cui il soggetto ospitante ritiene che i candidati non risultino idonei, da una verifica della scheda candidato nel Catalogo Cura, sarebbe opportuno procedere a caricare la “non idoneità” degli stessi in modo da dare loro la possibilità di candidarsi ad altre proposte di tirocinio)
- Qualora non si proceda alla validazione del progetto formativo entro 20 gg da parte del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del candidato, il progetto formativo non decade
- Qualora il tirocinio abbia ricevuto la comunicazione di ammissione a finanziamento non deve necessariamente essere attivato entro 30 giorni dalla comunicazione.

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Determinaz. Direttoriale n. 360 del 03/04/2020)

Determina di:

1. di disporre la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle le Circolari n. 1 del 05.03.2020, n. 2 del 10.03.2020 e n. 3 del 13.03.2020, con particolare riferimento alla sospensione di tutte le attività formative autorizzate dalla Regione Umbria e da ARPAL, fatta salva la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza, ivi compresi i tirocini extracurricolari con le modalità che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative di prossima emanazione, fino alla data del 13 aprile 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe o modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie a seguito di provvedimenti governativi;
2. di dare atto che le misure adottate con la determinazione del Coordinatore 326 del 24.03.2020, le determinazioni dirigenziali n. 339 del 24.03.2020 e n. 341 del 25.03.2020 e la determinazione direttoriale n. 342 del 26.03.2020 rimangono efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino alla data antecedente che sarà stabilita con D.P.C.M., salve eventuali modifiche o integrazioni nel periodo qualora il Governo dovesse assumere nuovi provvedimenti.

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Determinaz. Coordinatore n. 380 del 11/04/2020)

Determina di:

1. di prendere atto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
2. di ritenere pertanto prorogate, in attuazione della Determinazione Direttoriale n. 360 di Arpal Umbria, le disposizioni ivi contenute relative alla sospensione di tutte le attività formative autorizzate dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria, fatta salva la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza, ivi compresi i tirocini extracurricolari, fino alla data del 3 maggio 2020;
3. di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, le deroghe relative alle attività gestionali delle misure di politica attiva di cui agli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di prevedere che l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 3 possa essere estesa anche ad Avvisi di prossima emanazione per identiche misure di politiche attive del lavoro;
5. di sospendere, per tutti i progetti facenti capo ai vari Avvisi gestiti da ARPAL Umbria nel caso di chiusura di DDR finali con mancato riconoscimento di costi che comporta l'obbligo in capo ai Soggetti attuatori interessati di restituzione di somme, l'applicazione degli interessi di mora da calcolare in base a quanto previsto dal Manuale delle operazioni GEO e dal manuale dei controlli Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO FSE Umbria 2014-2020, decorsi

60 giorni dalla richiesta di restituzione dalla data di ottenimento della somma non dovuta a quella del rimborso.

Allegato 5 - Disposizioni attuative in deroga in materia di tirocini extracurricolari.

A integrazione delle "Indicazioni operative relative alla sospensione dei tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati promossi nella Regione Umbria, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e alla luce della D.D n. 360 del 03.04.2020 di Arpal Umbria e della presente determinazione, si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione alle modalità di gestione del periodo di sospensione e alla possibilità di attivazione/riattivazione in modalità a distanza dei tirocini extracurricolari.

Premessa l'impossibilità di prosecuzione dei tirocini finanziati e non finanziati in corso con le modalità ordinarie, il soggetto ospitante, potrà scegliere una delle seguenti opzioni:

1. Sospensione del tirocinio

Per sospensione si intende il recupero, dopo la scadenza naturale, delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica.

Essendo una sospensione d'ufficio non è necessario l'invio di alcuna comunicazione sottoscritta da parte del soggetto ospitante e/o tirocinante bensì l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso il registro presenze del tirocinante.

Per quanto concerne la modalità di comunicazione della sospensione con il Sistema Informativo SARE, si precisa che la sospensione, non prevedibile al momento della progettazione del tirocinio, andrà comunicata come proroga, in quanto il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione.

Pertanto, alla data di scadenza del tirocinio prevista nel progetto formativo individuale, l'azienda ospitante dovrà effettuare una comunicazione Unilav di proroga del tirocinio di durata pari al periodo di sospensione.

Esempio: per il tirocinio sospeso l'11/03/2020 e con data fine l'1/04/2020, si devono calcolare i giorni di tirocinio che non si sono potuti svolgere e che devono essere recuperati e cioè 21 giorni (dall'11/3 al 1/4). Questo periodo residuo di 21 giorni può però decorrere solo dalla ripresa delle attività formative. Pertanto, il periodo per il quale deve essere fatta la CO di proroga è pari a 21 giorni più i giorni che decorrono dalla data di scadenza del tirocinio (1/4) alla data di ripresa delle attività.

2. Prosecuzione dell'esperienza/attivazione con modalità a distanza

Nel caso in cui siano garantiti in maniera efficace gli obiettivi formativi contenuti nel Progetto Formativo Individuale (PFI), il tirocinio extracurricolare potrà essere attivato o riattivato dal soggetto ospitante e tirocinante, se sospeso, nella forma e con le modalità a distanza per la sola durata dell'emergenza, attraverso l'utilizzo di adeguati ausili tecnologici e della comunicazione, previa comunicazione al Soggetto Promotore.

Lo svolgimento del tirocinio con modalità a distanza sarà possibile soltanto qualora sussistano le seguenti condizioni:

- il profilo professionale del tirocinio e l'attività previste nel Progetto Formativo Individuale consentano effettivamente di adottare tale modalità, in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale;
- il tirocinante dovrà essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso, non dovrà essere posto a carico del tirocinante

alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Formativo Individuale con modalità “a distanza”;

- il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare l’attività a distanza del tirocinante;
- il soggetto ospitante dovrà provvedere a estendere le tutele INAIL e RCT del tirocinante rispetto ai rischi connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel progetto formativo, svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio, con la specificazione che per tale luogo deve intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante (Tali coperture assicurative realizzano la condizione necessaria per la attivazione/riattivazione del tirocinio a distanza nel periodo emergenziale di cui sopra);
- nel registro presenze del tirocinante dovrà essere annotata la descrizione delle attività svolte in modalità a distanza.

COMUNICAZIONI DA PRODURRE

Tirocini non finanziati

I tirocini sospesi e in possesso delle condizioni sopra esposte potranno essere riattivati o attivati in modalità a distanza tramite l’invio di una comunicazione mail da parte del soggetto ospitante al soggetto promotore, utilizzando il modello Allegato 5a, contenente:

- dichiarazione allo svolgimento delle attività a distanza sottoscritta da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- la data certa a partire dalla quale il tirocinio si svolge in modalità a distanza;
- il profilo professionale di riferimento del tirocinio.

Tirocini finanziati “Umbriativa Tirocini ”

Ai fini della attivazione/riattivazione dei tirocini finanziati nell’ambito dell’Avviso “Umbriativa” con modalità a distanza è necessario che il soggetto promotore inoltri la comunicazione via Pec al “Servizio Offerta politiche e servizi territoriali - Perugia”, utilizzando il modello Allegato 5b, contenente:

- dichiarazione allo svolgimento delle attività a distanza sottoscritta da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- la data certa a partire dalla quale il tirocinio si svolge in modalità a distanza;
- il profilo professionale di riferimento del tirocinio.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DEROGATORIE:

Parte 2 - Tirocini

Le seguenti condizioni, richieste al momento dell’inizio del procedimento, non saranno oggetto di ulteriore verifica al momento dell’ammissione a finanziamento del tirocinio:

- non avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria o in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo;
- numero di dipendenti in forza alla sede di svolgimento di tirocinio adeguato al numero dei tirocini già in essere o per i quali sono state presentate proposte di tirocinio;
- essere in regola con quanto disposto dall’art. 4 c. 4 della Direttiva tirocini vigente (DGR n. 1354 del 02/12/2013) che prevede, nello specifico il rispetto della condizione di aver instaurato rapporti di lavoro per almeno un terzo dei tirocini attivati nel limite temporale espressamente previsto dalla normativa.

Parte 3 - Incentivi per le assunzioni dei tirocinanti

Estensione del termine da 6 a 12 mesi dalla conclusione del tirocinio entro il quale deve essere effettuata l’assunzione del tirocinante, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 comma 2 dell’Avviso secondo il quale “L’assunzione deve essere effettuata entro sei mesi dal termine del tirocinio”.

Oltre a quanto previsto all'allegato 2 del presente atto in materia di Incentivi all'assunzione, si ribadisce quanto espressamente previsto con D.D. n. 657/2019:

per beneficiare dell'incentivo il tirocinante deve aver concluso il tirocinio avendo partecipato ad almeno il 75% della durata complessiva in ore prevista dal progetto formativo. Nell'ipotesi in cui, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, il tirocinio si sia concluso anteriormente alla data termine, l'incentivo all'assunzione potrà essere richiesto esclusivamente dal Soggetto Ospitante a condizione che il tirocinante abbia partecipato al percorso formativo per una percentuale superiore al 50% della durata complessiva in ore prevista dal progetto formativo e il tutor abbia prodotto una relazione che illustri il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto.

La Sezione competente di Arpal Umbria riprenderà l'ammissione a finanziamento dei progetti formativi di tirocini extracurricolari a partire dalla data di efficacia del presente atto. Potranno, però, essere attivati soltanto i tirocini le cui attività e condizioni lo consentano in base alle disposizioni espressamente previste per la realizzazione del tirocinio con modalità a distanza di cui al punto 2 del presente allegato.

PRECISAZIONI

Si precisa che qualora si intenda attivare o far proseguire un tirocinio a distanza e il registro non sia in possesso dei tirocinanti, oltre all'invio della Comunicazione tramite Pec, sarà necessario inviare tramite e-mail una "Richiesta di vidima registro provvisorio per tirocinio a distanza" alla Sig.ra Angelina Maisto amaisto@regione.umbria.it <mailto:amaisto@regione.umbria.it> la quale trasmetterà al Sogg. Promotore le pagine di registro protocollate che verranno utilizzate dal Tirocinante in tutto il periodo del TIROCINIO A DISTANZA.

I tirocinanti che invece sono in possesso del registro già vidimato proseguono la scrittura della propria attività sul registro specificando in maniera puntuale la data di inizio della loro attività a distanza.

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

In considerazione dell'obbligatorietà della sospensione disposta dalla Regione, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d'ufficio dell'evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab. La comunicazione di sospensione COVID – 19 completa con tutte le firme dovrà essere allegata a sistema al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell'intero periodo di sospensione. La proroga del tirocinio deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

Riattivazione/proseguimento del tirocinio in modalità a distanza. Si premette che dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. In tal caso, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Il documento di smart-working (Cfr. All. 5a) completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell'evento di variazione. In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

ALL.5a

Al Soggetto Promotore
Ufficio tirocini
Fondazione Consulenti per il Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456,
00145 Roma
tirocini@fondazione lavoro.it

Dichiarazione di svolgimento delle attività di tirocinio a distanza

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

_____ In rappresentanza dell'Ente/Azienda
ospitante _____ P.IVA/C.F. _____ con
sede a _____ prov _____
Via _____ n° _____ CAP _____
____ Recapito
telefonico _____ email _____

e

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del

tirocinante) _____ nato/a a

_____ il

_____ residente

a _____ prov _____

Via _____ n° _____ CAP _____

____ Recapito

telefonico _____ email _____

domiciliato in (se diverso dalla residenza) _____ prov.

_____ Via _____ n° _____ C

AP _____ **con riferimento al tirocinio extracurricolare Convenzione N. _____ del**

profilo professionale di

riferimento _____

Preso visione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, nazionali e regionali, in materia di emergenza sanitaria COVID – 19, nonché di quelle stabilite dal Arpal Umbria

DICHIARANO



di attivare o riprendere lo svolgimento del tirocinio con modalità a distanza presso il domicilio del tirocinante a decorre dal _____ per le seguenti attività:

Luogo e data _____

Firma soggetto ospitante _____

Firma tirocinante _____



Regione Valle D'Aosta

Tirocini extracurricolari (Counicazione sul Portale Regionale)

I tirocini sono sospesi fino al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Regione Veneto

Tirocini extracurricolari finanziati e politiche attive (Decreto n. 189 del 09/03/2020)

Dispone la sospensione di tutte le attività, individuali e di gruppo, fino al 3 aprile 2020.

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Comunicazione Regione del 13/03/2020)

Le presenti indicazioni riguardano esclusivamente i tirocini extracurricolari che prevedono che l'erogazione dell'indennità di partecipazione allo stesso non sia sostenuta con risorse pubbliche. Per i tirocini cosiddetti "finanziati", infatti, la Regione ha già adottato dei provvedimenti di sospensione.

Alla luce del recente DPCM del 9 marzo 2020 e alla luce anche di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, qualsiasi tirocinio extracurricolare in svolgimento presso un ambiente di lavoro non può proseguire, in quanto trattasi di esperienza formativa e non lavorativa.

Non sono attivabili neppure nuovi percorsi di tirocinio, per lo stesso motivo.

Premessa l'impossibilità di prosecuzione dei tirocini in corso con le modalità ordinarie, il soggetto ospitante, dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

1. Interruzione del tirocinio, nel caso in cui il soggetto ospitante/datore di lavoro ritenga non più conseguibili gli obiettivi formativi del tirocinio, data l'attuale situazione di emergenza;
2. Sospensione del tirocinio: con la presente nota si autorizza, infatti, il recupero, dopo la scadenza naturale, delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica;
3. Prosecuzione dell'esperienza con modalità a distanza. Questa modalità di svolgimento è resa possibile solo fino a quando perdura l'emergenza, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. L'attività a distanza non può svolta presso il soggetto promotore, come da disposizioni del DPCM 11 marzo. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza a distanza, per il tramite di adeguata. Per poter proseguire l'esperienza in modalità a distanza, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere favorevole del tirocinante e del soggetto promotore il quale, in quanto garante dell'esperienza formativa, dovrà verificare che gli obiettivi formativi dell'esperienza siano ugualmente raggiungibili.

Nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione che attesti che:

1. la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza;
2. dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza.

Si ricorda che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

Tirocini extracurricolari finanziati e politiche attive (Decreto n. 234 del 03/04/2020)

Proroga la sospensione prevista dal DDR n. 189/2020 di tutte le attività sia individuali che di gruppo previste nei progetti approvati dal Direttore della Direzione Lavoro fino al 13 aprile 2020, salvo le attività che si svolgono in modalità a distanza.

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Nota Regione del 09/04/2020)

Come è noto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile le misure di contenimento del contagio disposte con i precedenti DPCM dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

I tirocini attivi alla data del 10 marzo sono stati tutti sospesi ad eccezione di:

- Tirocini per cui si è decisa l'interruzione;
- Tirocini attivati in modalità a distanza.

Come già specificato nella nota pubblicata in precedenza, si fa presente che i tirocini sospesi devono essere prorogati prima della scadenza naturale come segue: nel progetto formativo (a cura del soggetto promotore) :

- causale: "astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia superiore a 30 giorni"
- indicare il nuovo termine del tirocinio;
- inserire nelle note operative della maschera "dati invio" la dicitura "Covid";

a cura del soggetto ospitante :

- invio della comunicazione di proroga nel sistema delle comunicazioni obbligatorie.

Per maggiore chiarezza sulle modalità di calcolo dei giorni di sospensione e della scadenza da indicare nella proroga, si riportano di seguito 3 esempi:

1. Tirocinio con scadenza naturale 7 aprile e sospeso dal 10 marzo:

si dovranno calcolare i giorni di calendario di sospensione dal 10 marzo al 7 aprile compresi (= 29 giorni, poiché è necessario conteggiare anche il primo giorno di sospensione).

Non potendo riprendere il tirocinio prima del 13 di aprile, il calcolo dei 29 giorni andrà fatto decorrere dal 14 aprile, con nuova scadenza del tirocinio al 12 maggio 2020 (data di proroga).

Ipotizzando una ulteriore proroga del periodo di emergenza fino al 1 maggio, il tirocinio già prorogato fino al 12 maggio, riprenderà il 2 maggio fino al 12 maggio, utilizzando così 11 giorni, ma volendo fare un'ulteriore proroga, si utilizzerà la stessa causale di cui sopra, per il rimanente periodo di 18 giorni in modo da completare l'esperienza alla nuova scadenza del 30 maggio 2020.

2. Tirocinio con scadenza naturale 16 aprile con sospensione dal 10 marzo:

- emergenza termina il 13 aprile: si registrano 35 giorni di sospensione. Il giorno 14 il tirocinante riprende l'attività ed entro il giorno 16 dovrà essere prorogato di 32 giorni (ovvero 35 di sospensione meno i 3 giorni fatti dal 14 al 16 aprile) quindi fino al 18 maggio.
- emergenza termina il 1 maggio: dopo aver fatto la prima proroga al 18 maggio, si calcolerà una sospensione dal 10 marzo al 16 aprile (scadenza naturale) quindi di 38 giorni. Dal 2 maggio il tirocinio riprende e fino al 18 maggio e verranno effettuati 17 giorni di tirocinio, pertanto prima di tale data si potrà inviare una nuova proroga per i rimanenti 21 giorni (38 - 17) , vale a dire fino all'8 giugno.

3. Tirocinio con scadenza naturale al 30 giugno con sospensione dal 10 marzo:

- emergenza che termina il 13 aprile: il tirocinio è sospeso fino al 13 aprile e poi potrà proseguire. Entro giugno andrà prorogato di 35 giorni.
- Emergenza termina il 1 maggio: proroga di 53 giorni. Proroga da effettuare prima del 30 giugno.

Per tutti i tirocini sospesi, il soggetto ospitante potrà valutare se chiedere al soggetto promotore la proroga del tirocinio con motivazione "covid" per le giornate di calendario effettive ovvero se interrompere il tirocinio una volta terminata l'emergenza.

Tirocini extracurricolari finanziati e politiche attive (Decreto n. 249 del 14/04/2020)

Proroga la sospensione prevista dal DDR n. 234 del 3 aprile 2020 di tutte le attività in presenza sia individuali che di gruppo previste nei progetti approvati dal Direttore della Direzione Lavoro fino al 3 maggio 2020, salvo le attività collettive che si svolgono in modalità a distanza secondo le prescrizioni del DDR n. 222/2020 e altre attività individuali o collettive che potranno essere attivate a seguito di successivi provvedimenti;

Procedura e modulistica.

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI AUTOFINANZIATI

Di seguito il dettaglio sulla procedura da seguire in relazione alle casistiche 2 e 3, rinviando al successivo punto “Modulistica” per la modulistica da utilizzare.

In caso di sospensione del tirocinio autofinanziato, per tutti i tirocini per i quali non è stata registrata a sistema la sospensione COVID-19 del tirocinio e né è pervenuta richiesta di attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio a distanza, Fondazione Lavoro ha provveduto alla creazione d’ufficio dell’evento di sospensione nel Diario di Bordo del tirocinio in corso in FLLab.

Qualora l’Addendum per l’attivazione della modalità di prosecuzione del tirocinio assimilabile allo smart working sia fornito in un secondo momento si applicano le indicazioni operative sotto riportate. Diversamente, la comunicazione di sospensione COVID – 19 firmata da tutti i soggetti interessati dovrà essere allegata in FLLab al più tardi in sede di proroga del tirocinio, ai fini del recupero dell’intero periodo di sospensione. La richiesta di proroga deve essere effettuata entro la data di fine tirocinio originariamente prevista.

In caso di prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza, anziché dalla sede di lavoro del soggetto ospitante: non sono dovute particolari comunicazioni al sistema delle comunicazioni obbligatorie o al Ministero del Lavoro e Politiche sociali. Prima dell’attivazione della modalità smart working, sarà necessario inoltrare all’indirizzo mail tirocini@fondazioneilavoro.it l’Addendum (vedi più avanti) debitamente compilato e firmato dal soggetto ospitante e dal tirocinante ed attendere il parere favorevole del soggetto promotore, mediante l’inoltro del documento controfirmato da Fondazione Lavoro. L’Addendum completo di tutte le firme deve essere caricato in FLLab nel Diario di bordo del tirocinio attraverso la creazione dell’evento di variazione. Si specifica, inoltre, che l’Addendum dovrà essere completo delle attività previste a garanzia dello svolgimento del tutoraggio a distanza e delle informazioni relative agli apparecchi elettronici forniti dal soggetto ospitante al tirocinante. Resta inteso che, nel fascicolo del tirocinante, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Di seguito il modello di Addendum per prosecuzione dell’esperienza in modalità a distanza.

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLAREDEL
.....

Avvio modalità a distanza

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Denominazione soggetto ospitante) con sede legale in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) e sede operativa in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap) – P.Iva e codice fiscale, - rappresentato dal Sig. nato ail

DI COMUNE ACCORDO CON:

Il tirocinante codice fiscale nato/a a (città e provincia) il e residente in (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap)

Concordano che a far data dal ___/___/___ il tirocinio si svolgerà in modalità _____ a causa della situazione di emergenza COVID-19, con il seguente orario (giorni della settimana di svolgimento del tirocinio e dettaglio orario)

Ai fini di garantire un'adeguata formazione si specifica la consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante delle seguenti informative:

- elenco dettagliato della dotazione elettronica (attrezzatura prevista e consegnata);
- informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile;
- altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla formazione effettuata dal tutor del soggetto ospitante si fornisce di seguito un elenco delle modalità previste a garanzia del corretto svolgimento delle attività relative al tutoraggio: (inserire un elenco dettagliato delle attività)

Riferimento copertura assicurativa:

Il soggetto ospitante

Il/a tirocinante

Il soggetto promotore

Luogo e data ___/___/___

Provincia Autonoma di Bolzano

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Linee Guida Ripartizione Lavoro del 12/03/2020)

La promozione di tirocini extracurricolari, delle convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e i progetti di cui alla legge provinciale n. 11/1986, a partire dal 13.03.2020 è sospesa.

Anche tutti i progetti in svolgimento sono sospesi.

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Portale regionale 03/2020)

La promozione di tutti i tirocini, ad eccezione di quelli estivi con decorrenza 1 giugno 2020, è attualmente sospesa.

Tutti i tirocini attualmente in svolgimento sono sospesi, a meno che non si sia attivata una forma di smart working che consenta lo svolgimento della prestazione esclusivamente dal domicilio del tirocinante. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato, presentando un nuovo progetto di tirocinio non appena la situazione si sarà normalizzata. Si prega di procedere alla cessazione anticipata del progetto tramite ProPraktika e ProNotel2.

Provincia Autonoma di Trento

Tirocini extracurricolari autofinanziati (Comunicazione Università di Trento del 23/03/2020)

Il D.R. n. 204 dd. 10.3.2020 ha previsto la sospensione di tutti i tirocini curricolari ed extracurricolari. Dal 23.3.2020 vengono riattivati i tirocini curricolari e extracurricolari sospesi, qualora possano essere svolti in modalità smartworking durante il periodo di emergenza e siano preventivamente autorizzati dall'ente ospitante e dal tutor accademico.

È possibile l'attivazione, previa autorizzazione dell'ente ospitante e dal tutor accademico e solo sul territorio italiano, di nuovi tirocini che possono essere svolti in modalità smartworking per il periodo di emergenza. In ogni caso dovranno essere sempre assicurate le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Tirocini extracurricolari autofinanziati (FAQ Università di Trento del 23/03/2020)

Q: Devo sospendere il mio tirocinio anche se extracurricolare (ovvero attivato con lo status di laureato/a entro 12 mesi dal conseguimento del titolo)?

A: Di norma sì, il tirocinio deve essere sospeso. I tirocini extracurricolari possono proseguire, siano con sede in Italia oppure con sede all'estero, solo a condizione che il soggetto ospitante possa garantire le condizioni di sicurezza/salute/igiene/sorveglianza sanitaria, e abbia in carico le coperture assicurative del/della tirocinante.

Q: Posso far continuare un tirocinio extracurricolare?

A: Solo a condizione che si possano garantire le condizioni di sicurezza/salute/igiene/sorveglianza sanitaria, e che si abbiano in carico le coperture assicurative del/la tirocinante. In assenza anche di una sola delle condizioni suindicate, il tirocinio deve essere sospeso.

Q: Posso far continuare un tirocinio extracurricolare in modalità remoto?

A: Solo a condizione che si possano garantire adeguate coperture assicurative per il/la tirocinante.

Q: Non potendo recarmi fisicamente dal soggetto ospitante, posso continuare il mio tirocinio extracurricolare, in accordo con il tutor aziendale, in modalità remoto (es. propria residenza, domicilio, sede temporanea all'estero)?

A: Sì a condizione che il soggetto ospitante abbia in carico adeguate coperture assicurative per il/la tirocinante. È quindi facoltà del soggetto ospitante, in accordo con il/la tutor universitario/a, acconsentire all'assenza temporanea dei tirocinanti dalla sede originariamente prevista, in linea con le indicazioni fornite ai dipendenti.

Q: Posso avviare un tirocinio extracurricolare, in accordo con il tutor aziendale, in modalità remoto (es. propria residenza, domicilio, sede temporanea all'estero)?

A: È facoltà del soggetto ospitante, in accordo con il/la tutor universitario/a, acconsentire a tale modalità purché abbia in carico adeguate coperture assicurative per il/la tirocinante.

Il/la tirocinante deve verificare che nella bozza del Progetto formativo - in sezione "Attività oggetto del tirocinio"- vengano chiaramente indicate le attività previste da remoto e l'indirizzo da cui saranno svolte. Entrambe le informazioni sono vincolanti per l'avvio del tirocinio.

Q: Posso far riprendere un tirocinio curricolare in modalità remoto?

A: Sì se il tutor universitario approva la prosecuzione del tirocinio in remoto, in quanto coerente con le finalità previste nel progetto formativo e come modalità strettamente vincolata alla situazione di emergenza.